

XVI LEGISLATURA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

305^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 10,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 aprile scorso.

Il presidente **GIULIANO** annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati in totale 1.048 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto). Ricorda che nella seduta odierna si procederà unicamente all'illustrazione, attesa la necessità di acquisire i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente per procedere alla votazione.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) avanza la proposta di acquisire sul provvedimento un parere del CNEL, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Senato.

Il presidente **GIULIANO** ricorda che i rappresentanti del CNEL sono già stati ascoltati in sede di audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, depositando una memoria scritta contenente una compiuta valutazione sul disegno di legge.

Il senatore **CASTRO** (PdL), a nome del suo Gruppo, non condivide la proposta del senatore Mazzatorta, convenendo con le osservazioni del Presidente e ricordando che il Governo italiano ha assunto impegni, nel contesto internazionale, per una complessiva riforma del mercato del lavoro in tempi celeri.

Anche il senatore **ROILO** (PD) esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà alla proposta del senatore Mazzatorta.

In senso contrario si pronunciano altresì la senatrice **CARLINO** (IdV) e la senatrice **Cristina DE LUCA** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

La proposta del senatore Mazzatorta si intende pertanto non accolta.

Il **PRESIDENTE** propone quindi, per una migliore organizzazione dei lavori, che, in sede di illustrazione degli emendamenti, ciascun proponente illustri gli aspetti generali e la logica complessiva che li ispira, ferma restando la possibilità di una disamina delle motivazioni delle singole proposte in sede di dichiarazioni di voto.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) esprime contrarietà a tale criterio, che giudica penalizzante per le necessità di una esposizione completa e documentata.

Il senatore **ROILO** (PD) si pronuncia in favore di interventi concentrati sulle proposte di modifica riferite a ciascun singolo articolo, al fine di garantire un esame di ampio respiro.

Il senatore **SCARABOSIO** (PdL) propone che ciascun senatore esponga le proprie proposte sui principali temi che compongono il provvedimento, in modo da coniugare le esigenze di sintesi con l'opportuna analiticità.

Il senatore **PASSONI** (PD) chiede precisazioni circa la possibilità di utilizzare la sede delle dichiarazioni di voto per fornire indicazioni di dettaglio sugli effetti di ciascun emendamento proposto.

Il presidente **GIULIANO** rassicura circa la possibilità di precisazioni puntuali anche in sede di dichiarazione di voto e ribadisce l'utilità di interventi che esprimano la filosofia complessiva delle proposte emendative.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) sottolinea, in primo luogo, l'importanza dell'articolo 1 del disegno di legge, i cui principi appaiono condivisibili, ma non correttamente espressi, sia dal punto di vista della completezza dei contenuti, sia sotto il profilo lessicale. Al riguardo, richiama ed illustra le proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 1: l'emendamento 1.3 intende superare il concetto di mercato del lavoro "inclusivo", che ritiene inappropriato; con il successivo 1.6, si mira a sopprimere la nozione di "contratto dominante", a suo parere poco aderente alla realtà attuale. Si sofferma poi sull'emendamento 1.11, che introduce l'obiettivo dell'efficacia per gli ammortizzatori sociali, sull'1.12, recante interventi a favore dei disoccupati ultracinquantenni, nonché sull'1.14, che intende mettere in luce la necessità di creare opportunità di lavoro per le donne.

Circa il sistema di monitoraggio e valutazione introdotto con il provvedimento, sottolinea l'opportunità di mettere a disposizione del Parlamento i dati e gli studi da esso prodotti. Tale è l'intento degli emendamenti 1.18, 1.20, 1.21 e 1.22.

Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 2.3, relativo all'applicazione dei tetti retributivi per i dipendenti degli organi costituzionali, segnalandone la coerenza con gli obiettivi di rigore finanziario perseguiti dal Governo. Ricordando gli interventi di contenimento dei costi della politica, compiuti nei confronti dei trattamenti economici degli stessi parlamentari, ritiene che l'autonomia garantita agli organi costituzionali non dovrebbe essere di ostacolo alla modifica proposta. Dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1, che prevede forme di incentivazione alla conversione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo indeterminato, operando sia sulla riduzione del costo del lavoro per le imprese sia su meccanismi di tutela e formazione del lavoratore, con l'obiettivo di favorire la flessibilità in entrata.

Passa quindi all'illustrazione congiunta degli emendamenti proposti all'articolo 3, disciplinante i contratti a tempo determinato, soffermandosi in particolare sul 3.85 e sul 3.91, che incidono sulle modifiche apportate dal disegno di legge in esame ai termini della procedura giudiziale, avente ad oggetto la risoluzione di questioni relative alla nullità del termine apposto a contratto.

Nell'illustrare l'emendamento 4.3, che ha l'obiettivo di confermare un istituto cardine della cosiddetta riforma Biagi, quale il contratto di inserimento, ne sottolinea la convergenza con le altre proposte modificative presentate all'articolo 4 e ne auspica quindi un favorevole accoglimento da parte della Commissione.

Dopo aver espresso la volontà di sottoscrivere l'emendamento 5.1, illustra la propria proposta emendativa 6.7, volta a ridurre il costo contributivo a carico delle imprese nei casi di nuove assunzioni con contratto a tempo parziale di studenti lavoratori al primo impiego. Essa contempla inoltre disposizioni volte a garantire la necessaria copertura finanziaria, attraverso un sistema a base progressiva di contributi di solidarietà da applicare ai redditi e ai trattamenti pensionistici complessivi più elevati. Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si sofferma dapprima sulla proposta 7.12, rilevando come quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 ponga rilevanti problemi di coordinamento con l'ordinamento vigente. In riferimento all'emendamento 7.23, osserva l'opportunità di prevedere tempi più rapidi riguardo all'emanazione del decreto ministeriale volto alla ulteriore semplificazione delle modalità di comunicazione, alla Direzione territoriale del lavoro, dell'inizio delle prestazioni di lavoro intermittenti.

Nell'illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiama in primo luogo l'attenzione sulla proposta 8.19, facendo presente come, nel caso nell'individuazione dei compiti meramente esecutivi o ripetitivi, in sede di predisposizione dei contratti collettivi, sia opportuno prevedere la partecipazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano territoriale, oltre che su quello nazionale. Passando all'emendamento 8.1, sottolinea l'opportunità politica, sostenuta dal proprio Gruppo, di procedere alla soppressione di disposizioni qualificanti quali, appunto, l'articolo 8, al fine di svuotare di significato un disegno di legge sul quale il giudizio è complessivamente negativo. Nel caso specifico del lavoro a progetto, ritiene che la disciplina vigente sia da preferire rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del disegno di legge, in ragione della maggiore flessibilità operativa di cui possono disporre le imprese e della sussistenza di una giurisprudenza in materia ormai ben consolidata. Esprime inoltre perplessità in ordine alla novella, di cui al comma 1, lettera d), riguardante la facoltà di recesso garantita al committente per profili di inidoneità professionale del collaboratore, la quale non consente a quest'ultimo di poter disporre di una sufficiente stabilità. La stessa formulazione apre, a suo avviso, un eccessivo spazio a dubbi interpretativi. Sulla base delle medesime considerazioni, si giustifica inoltre la presentazione dell'emendamento 8.3, volto a correggere la formulazione di cui all'articolo 8, rendendola più stringente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

306^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 18,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP), si dichiara disponibile a concentrare l'illustrazione degli emendamenti a sua firma in tempi congrui, purchè vi sia certezza circa l'andamento successivo dei lavori della Commissione, anche il riferimento all'esame in Assemblea. Chiede inoltre che, in considerazione dell'assenza del Governo, la seduta sia sospesa.

Anche la senatrice **CARLINO** (IdV) chiede al Presidente informazioni circa i tempi di esame, anche in considerazione della necessità di attendere i pareri della Commissione bilancio prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il presidente **MORRA**, in considerazione del numero degli emendamenti presentati, non ritiene possibile, al momento, prevedere l'andamento dei lavori in Commissione. Conferma in ogni caso l'opportunità di rispettare gli accordi raggiunti nella seduta antimeridiana, su proposta del presidente Giuliano, circa le modalità di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **CASTRO** (PdL) assicura che i senatori del proprio Gruppo conterranno in tempi ragionevoli l'illustrazione degli emendamenti, soffermandosi in particolare sulle questioni politiche più rilevanti, con particolare riguardo alla cosiddetta "flessibilità in entrata", oggetto degli interventi modificativi.

Il senatore **ROILO** (PD) assicura che anche i senatori del suo Gruppo svolgeranno l'illustrazione degli emendamenti in tempi contenuti.

La senatrice **SPADONI URBANI** (PdL) condivide la scelta di concentrare in tempi ragionevoli la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB-FI), richiamando alcune recenti esternazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali circa la particolare condizione dei giovani meridionali, critica l'assenza di un rappresentante del Governo e preannuncia che il suo Gruppo interverrà, in sede di dichiarazione di voto, su ogni emendamento presentato.

La senatrice **CARLINO** (IdV) si associa alla richiesta di sospensione avanzata dal senatore Mazzatorta, in ragione dell'assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente **MORRA** dispone dunque la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,15.

La senatrice **SBARBATI** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) richiama i temi e gli obiettivi politici perseguiti dagli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che intendono migliorare alcuni specifici profili della riforma, in particolare sulla flessibilità in entrata, non alterandone tuttavia le linee di fondo e gli obiettivi.

Si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti agli articoli 3, 7 ed 11, precisando che le proposte sono dirette ad omogeneizzare il trattamento normativo dei lavoratori interessati dalle diverse categorie contrattuali. Illustrando nel dettaglio gli emendamenti all'articolo 29, sottolinea che la medesima necessità di evitare disparità di trattamento è alla base delle proposte modificative presentate agli articoli del Capo IV del disegno di legge in esame.

Dà poi conto degli emendamenti riferiti all'articolo 9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.7, che intende mitigare i criteri eccessivamente rigidi adottati dal Governo in tema di lavoro autonomo, allo scopo di ridurre il coinvolgimento di un numero rilevante di partite Iva reali.

Quanto alla disciplina delle tutele in costanza dei rapporti di lavoro, rileva che gli emendamenti riferiti agli articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47 sono volti ad eliminare alcune criticità nella disciplina dei fondi bilaterali, che sembra escludere la possibilità di regolamentazioni ad opera della contrattazione collettiva di comparto.

Gli interventi emendativi riferiti agli articoli del Capo VII, invece, intendono mitigare la connotazione "dirigista" della disciplina, evitare un'invasione delle competenze regionali, nonché ripristinare il fondamentale ruolo delle imprese nella formazione dei lavoratori. La medesima *ratio* si rinviene anche con riferimento alla disciplina dell'avviamento al lavoro, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 5, in materia di apprendistato, volti a recuperare una regolamentazione conforme alle linee guida europee.

Dà conto infine dell'emendamento 56.13, volto a integrare le politiche di sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di un istituto, quale quello, mutuato dall'ordinamento tedesco, della cosiddetta "*Tagesmutter*", che ha conseguito ottimi risultati.

Il senatore **SCARBOSIO** (PdL) rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 11. In relazione all'emendamento 11.27, rileva l'opportunità di consentire agli enti locali di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio da retribuire con appositi *voucher* per scopi di utilità sociale, senza che tali spese vengano considerate quali costi per il personale ai sensi del patto di stabilità. Si sofferma quindi sull'emendamento 11.28, che, come il precedente, è finalizzato ad agevolare il ricorso a società di servizi per prestazioni presso impianti fieristici ed impianti sportivi e in occasione di eventi culturali. Quanto all'emendamento 11.31, ritiene congruo che venga definito il termine entro il quale il Ministro del lavoro è tenuto, con proprio decreto, a determinare la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Illustra quindi l'emendamento 12.8, volto a sopprimere il criterio direttivo di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12, riferito alla delega legislativa da conferire al Governo per disciplinare la materia dei tirocini formativi, in quanto tale criterio comporterebbe l'impossibilità per le aziende, a causa dei costi eccessivi, di attivare *stages*. In ordine all'emendamento 12.6, osserva che esso è volto ad abbreviare il termine per l'esercizio della suddetta delega, mentre l'emendamento 12.9 è teso a migliorare il testo attraverso una riformulazione della citata lettera *d*). Passando all'emendamento 13.2, sottolinea l'opportunità della soppressione dell'articolo 13, riguardante la disciplina dei licenziamenti individuali, che reca modifiche a una disciplina apprezzata per il suo equilibrio in un senso già oggetto di critica da parte delle stesse parti sociali. L'emendamento 13.19, invece, si propone di abbreviare i termini per lo svolgimento della procedura di conciliazione di cui all'articolo 13 del disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sugli emendamenti relativi all'articolo 14, di notevole rilevanza in quanto concerne le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. L'emendamento 14.2 è in particolare finalizzato a consentire la permanenza dei livelli di tutela di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. A tale proposito, rileva l'etica sottesa alla previsione del reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato. Dopo aver manifestato perplessità circa l'eccessiva vaghezza che contraddistingue l'articolo 14, suscettibile di dar luogo a interpretazioni contrastanti, richiama l'attenzione sugli ulteriori emendamenti riferiti a quell'articolo, i quali hanno lo scopo di migliorare la formulazione delle norme ivi contemplate, garantendo un maggior equilibrio tra le parti, particolarmente a favore dei lavoratori.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 58, osserva come le disposizioni ivi previste possano configurare una sanatoria occulta a beneficio degli stranieri extracomunitari che perdono il posto di

lavoro, quando la normativa vigente stabilisce opportunamente la necessità di un rapporto di lavoro in essere al fine della liceità della permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio nazionale.

Illustra quindi l'emendamento 64.5, sottolineando l'incongruità di qualsiasi misura volta a sopprimere l'esenzione dal pagamento dei *ticket* sanitari per i soggetti disoccupati.

Il senatore [MURA](#) (LNP) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come firmatari i senatori Mazzatorta e Maraventano. Quanto all'emendamento 15.2, sottolinea l'opportunità della soppressione dell'articolo 15, che, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, non prevede la contestualità delle comunicazioni relative ai licenziamenti collettivi destinate ai lavoratori, nonché agli uffici pubblici e alle associazioni di categoria. Ulteriori perplessità sollevano, a suo giudizio, le previsioni recate dall'articolo 15 in materia di procedure conseguenti a vizi nelle comunicazioni. Illustra quindi l'emendamento 16.1, richiamando il parere espresso dalla Commissione giustizia e sottolineando i rischi che il modello processuale configurato dal disegno di legge in esame possa essere lacunoso per alcuni aspetti. Quanto alla proposta emendativa 17.2, mette in evidenza come il proprio Gruppo giudichi opportuna la soppressione dell'articolo, in quanto non condivide tutta la procedura della cosiddetta tutela urgente.

Si riferisce quindi all'emendamento 18.6, che mira a ridurre i termini processuali in caso di chiamata in causa. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 19 e degli emendamenti 19.5, 19.6, 19.8 e 19.9, tutti finalizzati ad una rimodulazione dei termini processuali per le impugnazioni, affinché le parti abbiano maggior tempo per il reclamo alla Corte d'appello e la decisione sia più celere. Successivamente evidenzia la problematicità dell'articolo 20, in tema di priorità nella trattazione delle controversie, richiamando l'emendamento soppressivo 20.2. Altrettanta importanza annette alla soppressione dell'articolo 21, proposta con l'emendamento 21.1, così da garantire l'applicazione delle nuove norme a tutte le controversie pendenti. Illustra poi l'emendamento 23.1, del quale evidenzia la valenza non di mera forma, bensì di coerenza sostanziale con gli obiettivi generali dell'articolo quanto ai requisiti per l'accesso all'ASPI.

Dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 26, sulla procedura connessa all'ottenimento dell'ASPI, chiarisce che l'emendamento 26.1 mira a garantire l'accesso immediato all'indennità e che l'ulteriore 26.2 prevede un termine più congruo per la relativa domanda del lavoratore.

Dopo un richiamo ai contenuti del terzo comma dell'articolo 27, sottolinea la rilevanza degli emendamenti 27.2 e 27.3 per garantire al lavoratore uno spazio più adeguato allo scopo di assolvere gli obblighi informativi a suo carico in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma. Proseguendo con l'illustrazione dell'articolo 35, in tema di indennità *una tantum* a beneficio dei collaboratori coordinati e continuativi in situazione di disoccupazione, chiarisce che l'emendamento 35.4 provvede a diminuire la soglia reddituale per l'accesso alle tutele in aderenza all'attuale situazione delle retribuzioni. Nel richiamarsi poi all'emendamento aggiuntivo 36.0.1, ne sottolinea le finalità di lotta alla criminalità organizzata, poiché priva dei benefici pensionistici i condannati in via definitiva per questo tipo di reati.

Il senatore [MAZZATORTA](#) (LNP) prosegue nell'illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiamandosi ai contenuti della proposta di modifica 38.0.2, con la quale si intende intervenire a favore dei prestatori di lavoro del settore edilizio, ambito colpito dalla crisi economica in modo assai grave. Fa riferimento in seguito all'emendamento 39.1, con il quale si vuole limitare l'entità delle abrogazioni nell'ambito del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché al 41.1 che intende favorire le esigenze dei lavoratori portuali. Con il successivo emendamento 42.5 si mira invece a introdurre il principio della legittimazione dei sindacati più diffusi a livello territoriale in materia di fondi di solidarietà, mentre il seguente 42.6 si limita a precisare che la gestione dei medesimi fondi presso l'INPS dovrà avere carattere autonomo. Richiama successivamente l'emendamento 50.2, in materia di riconversione del fondo di solidarietà di cui alla legge n. 449 del 1997; l'emendamento 52.0.1, volto a meglio definire il trattamento a supporto dei lavoratori anziani da ricollocare; l'emendamento 53.11, che rimodula i benefici di cui all'articolo 53, rivolgendoli a tutte le assunzioni di lavoratrici prive di impiego da almeno diciotto mesi.

Prosegue nell'illustrazione, richiamando gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 55, con particolare riferimento al 55.0.1, in tema di contratti di lavoro per assistenza domiciliare, e al 55.0.2, relativo al lavoro a tempo parziale delle lavoratrici madri. Si sofferma quindi sugli emendamenti 56.0.3 e 56.0.4, volti entrambi a sostenere gli interventi degli enti locali a beneficio dei disabili gravi e l'assistenza loro garantita dalle famiglie. Analoga finalità di promozione sociale annette all'emendamento 56.0.6, riguardante gli assegni familiari, al successivo 56.0.7, a favore dei genitori separati o divorziati, nonché al 57.0.1, che interviene a sostegno dei lavoratori studenti.

Con un ulteriore richiamo all'emendamento 58.1 e a quelli subito seguenti, ne ribadisce l'importanza per evitare improprie sanatorie della condizione di irregolarità dei cittadini extracomunitari, anche in ossequio ad impegni assunti in sede europea. Prosegue con un riferimento al contenuto dell'emendamento 61.3, in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione, e ai diversi emendamenti aggiuntivi presentati con riguardo all'articolo 63. In particolare ricorda il 63.0.1, sull'erogazione a cadenza mensile del trattamento di fine rapporto; il 63.0.2, che inquadra l'istituto del prestito del lavoro; il 63.0.3, volto allo sviluppo della previdenza integrativa; il 63.0.4, sul grave problema delle scadenze di pagamento dell'IVA, a fronte di fatture non saldate; nonché i successivi 63.0.5 e 63.0.6, riguardanti la deducibilità dell'IRAP. Insiste sull'interesse del suo Gruppo verso il tema della perequazione retributiva, dovuta in considerazione del diverso costo della vita nei differenti ambiti provinciali, alla base dell'emendamento 63.0.8. Si sofferma sulla necessità di adeguate misure di sostegno per le famiglie monogenitoriali, le giovani coppie e gli studenti universitari, come proposto negli emendamenti 63.0.9 e 63.0.10, nonché sull'opportunità di modificare parzialmente la regolamentazione dell'attività dei professionisti iscritti in ordini e collegi, oggetto delle modifiche promosse con gli emendamenti 63.0.17 e 63.0.18. Dà quindi brevemente conto dell'emendamento 64.5, diretto a ripristinare l'esenzione dal *ticket* sanitario per i disoccupati ed i loro familiari, eliminando quello che dallo stesso Governo è stato ritenuto un refuso, come pure degli emendamenti 70.1 e 71.8. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

DIFFERIMENTO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione di domani, già convocata alle ore 8,30, è differita alla ore 9.

La seduta termina alle ore 21,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

G/3249/1/11

VINCENZO DE LUCA, NEROZZI, ARMATO

Il Senato,

premessi che:

dal primo gennaio al 19 aprile 2012 – secondo i dati dell'Osservatorio indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul lavoro – sono già 151 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro e che nel 2011 i morti sul lavoro sono stati 1170;

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel nostro Paese si registrano grossi *deficit* di conoscenza e formazione;

il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 – anche noto come «Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro» – ha riunito per la prima volta in un *corpus* finalmente organico ed esaustivo le varie norme di una materia complessa e multiforme come questa, definendo in maniera puntuale istituti e figure prima non chiaramente riconoscibili;

nonostante i progressi compiuti sul fronte del potenziamento e della diffusione oltre che del rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro con il suddetto «Testo unico» molto resta ancora da fare, per due ragioni:

– non sono stati ancora attuati alcuni decreti del testo di legge in oggetto, destinati a regolare specifici settori di attività economica

– altro aspetto cruciale riguarda l'attuazione del «Testo unico» a livello territoriale da parte dei soggetti istituzionali e delle organizzazioni datoriali e sindacali delle varie Regioni;

considerato che

il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha più volte sollecitato interventi determinati nel contrasto agli infortuni sul lavoro mediante adeguati controlli e un potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarando da ultimo: «Non si può abbassare la guardia, è necessario continuare a contrastare con determinazione la piaga del lavoro nero al quale si accompagnano fenomeni di sfruttamento»;

come risulta dal lavoro svolto a partire dall'insediamento, nel giugno del 2008, dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» del Senato nella XVI legislatura, che lo puntualizza anche nella terza relazione intermedia sull'attività svolta – approvata dalla Commissione nella seduta del 17 gennaio 2012 – «se da un lato sono stati compiuti notevoli progressi nell'attuazione della nuova disciplina e nelle attività di prevenzione e contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, dall'altro però esistono ancora molte lacune e ancora molte, troppe differenze tra una Regione e l'altra nel livello e nell'organizzazione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro»;

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, insieme alla limitazione del ricorso ai ribassi elevati nelle gare pubbliche, è al centro del disegno di legge (A.S. 3176) firmato da senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari e consegnato anche al Presidente della Repubblica Napolitano nell'incontro al Quirinale, il 13 aprile scorso, con una delegazione della Commissione di inchiesta su infortuni sul lavoro e morti bianche;

non può esistere una seria riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita del Paese senza un adeguato potenziamento – e gli investimenti necessari per realizzarlo – delle misure finalizzate al potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro;

impegna il Governo

– a fare proprie, con l'approvazione delle «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», le considerazioni conclusive della succitata terza relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta su infortuni sul lavoro e morti bianche;

– ad adottare in tempi brevi i decreti del «Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro» non ancora attuati, in modo da dare finalmente al decreto legislativo n. 81 dell'aprile 2008, a quattro anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, attuazione completa e definitiva.

G/3249/2/11

GERMONTANI

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

- la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati», ha introdotto il principio di parità di genere in un settore fondamentale della struttura socio-economica del nostro Paese;
 - siamo il secondo paese in Europa a prevedere una normativa in tal senso e questo è tutto merito dell'intesa *bipartisan* che si è concretizzata in Parlamento;
 - come sappiamo le donne al vertice delle imprese italiane sono poche, secondo le statistiche della Commissione europea, l'Italia è al ventinovesimo posto (su 33 Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa, seguita solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo;
 - l'*European professional women's network* indica che in seno a tali 23 società italiane, su 375 posti negli organi di amministrazione solo 8 sono occupati da esponenti del sesso femminile; - l'articolo 3, della predetta legge 120 del 2011, estende le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi anche alle società a controllo pubblico non quotate;
 - il comma 2, del suddetto articolo 3, demanda a un regolamento governativo la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina uniforme per tutte le società interessate;
 - al regolamento è in particolare affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;
 - il termine previsto per l'adozione del regolamento (articolo 3, comma 2, della legge 120 del 2011) è di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
 - il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, ha più volte confermato, anche attraverso gli organi di stampa, il proprio impegno per dare piena applicazione alle quote considerandole «un segno tangibile di civiltà»;
- impegna il Governo
ad approvare in tempi brevi il regolamento sulla norma di garanzia che assicuri l'equilibrio tra i generi nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 1

1.1

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

1.2

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «La presente legge» fino a: «in particolare:» con le seguenti: «La presente legge, nel rispetto del primo articolo della Costituzione, riconosce il valore e la pari dignità del lavoro in qualsiasi forma svolto e dispone misure e interventi intesi a facilitare la creazione di occasioni di lavoro sia subordinato che autonomo, a tempo indeterminato o determinato, anche secondo le linee espresse in proposito dagli organismi dell'Unione Europea. La presente legge, per realizzare tale principio e un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, che contribuisca alla crescita occupazionale, sociale, economica, sia in termini qualitativi, sia con la riduzione permanente del tasso di disoccupazione, agisce in particolare:».

1.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «*inclusivo*».

1.4

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- «a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) valorizzando l'apprendistato come modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- c) contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;».

1.5

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato;».

1.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: «*cosiddetto contratto dominante*».

1.7

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizzando l'apprendistato come modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;».

1.8

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;».

1.9

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento;».

1.10

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «*dall'altro*» fino a: «*relative controversie*».

1.11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «*coerente*», inserire la seguente: «*efficace*».

1.12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f): promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;
f-bis): favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro».

1.13

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;».

1.14

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica» con le seguenti: «promuovendo maggiori opportunità per valorizzare il contributo delle donne alla vita economica».

1.15

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;
f-ter) sostenendo l'inclusione di soggetti diversamente abili».

1.16

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un organismo permanente di monitoraggio e valutazione per seguire lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di giudicarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego al fine di effettuare proposte utili al pieno raggiungimento degli obiettivi della presente riforma. La composizione dell'organismo, che comprende anche i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.17

PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «di entrata e di uscita nell'impiego,», aggiungere le seguenti: «anche con riguardo al diverso impatto di genere e territoriale,» .

1.18

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «con cadenza almeno annuale», inserire le seguenti: «e con presentazione presso le commissioni parlamentari competenti».

1.19

SPADONI URBANI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure», aggiungere le seguenti: «individuate dalla presente legge, e».

1.20

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I rapporti di cui al comma precedente sono presentati annualmente presso le commissioni parlamentari competenti.».

1.21

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma».

1.22

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle commissioni parlamentari competenti».

1.23

CARLINO

Al comma 6, dopo la parola: «disposizioni», inserire le seguenti: «di cui ai commi da 2 a 5».

1.0.1

DELLA MONICA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di statistiche di genere)

1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del Comitato

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

4. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, è integrata da una relazione sull'attuazione dei commi precedenti del presente articolo.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive allegata al documento di programmazione economico-finanziaria con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne e per età".

6. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

Art. 2

2.1

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

2.2

FASANO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In presenza di rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione con i caratteri di cui all'articolo 8 della presente legge, detti rapporti andranno armonizzati con la normativa introdotta.

2-ter. Il personale che, di fatto, si trova in rapporto di collaborazione con enti pubblici o agenzie dello Stato può essere utilizzato da soggetti con partecipazione maggioritaria degli enti con i quali saranno instaurati rapporti con le figure contrattuali previste dalla vigente normativa.

2-quater. A detti soggetti societari sarà possibile trasferire le partite di costo diretto ed indiretto di dette collaborazioni nei limiti e sulla base del bilancio 2011 per evitare aggravii finanziari agli enti.

2-quinquies. Ogni ente o agenzia che gestisce personale con rapporto continuativo provvede a istituire un albo dello stesso e ad utilizzare, in particolare, le collaborazioni sulla base dei titoli acquisiti da ciascun operatore, privilegiando i rapporti di esclusiva con l'ente o agenzia».

2.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».

2.4

CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2-sexies è abrogato».

2.0.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale)

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole

nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

- a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
- b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto.

3. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

4. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

5. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

6. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

7. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

8. La retribuzione di cui al comma 7 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

9. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

10. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

11. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

12. Le agevolazioni di cui al comma 11 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.».

2.0.2

CARLINO, PARDI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2-sexies è abrogato».

2.0.3

CARLINO, PARDI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono abrogate».

Art. 3

3.1

SACCONI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

3.3

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:

"01. Nell'ambito dei principi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Le forme di lavoro a termine mantengono la propria identità e svolgono altresì un ruolo importante per assicurare flessibilità alle imprese, occasioni di lavoro e guadagno;"».

3.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», sostituire la parola: «comune» con la seguente: «prevalente».

3.6

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);

b) al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.7

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "anche se" sono abrogate;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore"».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);

b) al comma 2 sopprimere la lettera a).

3.8

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 1, le parole: "anche se" sono abrogate;».

Conseguentemente:

1. al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);
2. al comma 2 sopprimere la lettera a).

3.9

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore";».

Conseguentemente:

1. al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);
2. al comma 2 sopprimere la lettera a).

3.10

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di durata non superiore a dodici mesi concluso fra un dato re di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione"».

3.11

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Se il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato non supera il 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito di un'unità produttiva, il requisito di cui al comma 1 non è richiesto ai fini dell'impiego nella medesima unità produttiva, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, di lavoratori subordinati a tempo determinato e di lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3.12

PASSONI, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, ai fini dell'impiego a tempo determinato per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, per un numero massimo di lavoratori pari al 25 per cento del totale dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tal fine si assume a riferimento la platea dei lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva alla data di stipula dei nuovi contratti».

3.13

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, nella forma del contratto a tempo determinato».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.14

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, la retribuzione lorda del p restato re non può essere di importo inferiore a 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero di importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);

b) al comma 2 sopprimere la lettera a).

3.15

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «di durata non superiore a sei mesi».

3.16

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di durata non superiore a sei mesi».

3.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di durata non superiore a sei mesi».

3.18

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

3.19

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

3.20

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3.21

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale limite massimo di durata non opera per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, superiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato».

3.22

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale ultima ipotesi, l'indicazione delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, sostitutivo e produttivo non è necessaria neanche nel contratto commerciale di somministrazione di mano d'opera, fermi restando i limiti di durata».

3.66

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, RUSSO, BRUNO, SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, aggiungere alla fine della lettera b) il seguente periodo: «In tale ultima ipotesi, l'indicazione delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, sostitutivo e produttivo non è necessaria neanche nel contratto commerciale di somministrazione di manodopera, fermi restando i limiti di durata.».

3.23

DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Il requisito di cui al comma I non è richiesto per i contratti a termine stipulati entro il limite percentuale del 7 per cento degli addetti a tempo indeterminato occupati nell'impresa o, nel caso di organizzazioni plurilocalizzate, nel gruppo di imprese di riferimento».

3.25

IZZO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) In tale ultima ipotesi, l'indicazione delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, sostitutivo e produttivo non è necessaria neanche nel contratto commerciale di somministrazione di manodopera, fermi restando i limiti di durata».

3.26

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.27

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.28

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 5, comma 1, le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dieci per cento" e le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".».

3.29

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini".».

3.30

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il contratto a tempo determinato, di cui all'articolo 1, può essere oggetto di trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato nel caso che continui per sei mesi dopo la sua scadenza».

3.31

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera e), prima delle parole: «all'articolo 5, comma 2», inserire il seguente periodo:

«all'articolo 5, comma 1», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento»; sostituire le parole: «quaranta per cento» con le seguenti: «venti per cento»;».

3.32

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis.» sostituire le parole: «entro la scadenza» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla scadenza».

3.33

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis,» dopo le parole: «indicando altresì la durata della prosecuzione», aggiungere le seguenti: «a pena della definitiva decadenza del contratto medesimo».

3.34

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «2 mesi».

3.35

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «45 giorni».

3.36

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con il medesimo decreto sono altresì determinate le sanzioni a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di omessa comunicazione».

3.37

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere le lettere g) ed h).

3.38

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.39

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.40

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.41

MENARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.42

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.43

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.44

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato».

3.45

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, RIZZOTTI, DE ECCHER

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

3.46

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 lettera g) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

3.47

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

3.48

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni», e le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.49

CORONELLA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «novanta giorni», inserire il seguente periodo: «I nuovi termini di intervallo non si applicano ai contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali mantenendo, pertanto, quelli oggi legislativamente previsti (10 giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e 20 giorni per i contratti di assunzione di durata superiore a 6 mesi)».

3.50

GIARETTA, ICHINO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "si considera a tempo indeterminato", sono aggiunte le seguenti: "Tali periodi sono ridotti rispettivamente a venti giorni e a quaranta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine sia collocata nell'ambito del processo organizzativo determinato dall'avvio di una nuova attività produttiva ovvero dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ovvero dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ovvero dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ovvero dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente, come individuati dalla contrattazione collettiva nazionale"».

3.51

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a trenta giorni e quarantacinque giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito del processo organizzativo determinato dall'avvio di una nuova attività produttiva ovvero dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ovvero dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ovvero dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ovvero dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente, stabilendone le condizioni».

3.52

SPADONI URBANI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esentati dall'applicazione dei nuovi termini di intervallo i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali;».

3.53

FASANO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tale sostituzione non opera nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori ai quali siano applicabili gli accordi sindacali di cui all'articolo 32, comma 6, legge 4 novembre 2010, n. 183;».

3.54

DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali periodi sono ridotti rispettivamente a venti giorni e a quaranta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine sia collocata nell'ambito del processo organizzativo determinato dall'avvio di una nuova attività produttiva ovvero dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ovvero dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ovvero dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ovvero dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente"».

3.55

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i periodi massimi di proroga e gli intervalli di tempo minimi per il rinnovo dei contratti in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3, nel caso di:

a) *spin-off* e *start-up* universitari e di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

b) imprese giovanili ammesse al regime societario semplificato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) nuove imprese ammesse all'aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

3.56

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.57

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.58

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276"».

3.59

IZZO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«All'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

3.60

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

3.61

IZZO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

3.62

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, SBARBATI, D'ALIA, RUSSO, BRUNO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

3.63

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da : «; ai fini del computo dei trentasei mesi», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «; ai fini del computo dei trentasei mesi, i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono computati secondo i criteri individuati dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

3.64

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, sulla base di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, svolti fra un lavoratore e un datore di lavoro o utilizzatore, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La sanzione prevista dal presente comma non si applica alla somministrazione di lavoro."».

3.65

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «dei commi 3 e 4» con le seguenti: «del comma 4».

3.67

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni";

h-ter) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione."».

3.68

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni"».

3.69

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni"».

3.70

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione."».

3.71

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione."».

3.72

VITA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) All'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Sono esclusi dalla disciplina sulla proroga dei contratti e sulla scadenza del termine e le sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del presente Decreto Legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni."».

3.73

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somministrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del presente decreto."».

3.74

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'articolo 13 è abrogato».

3.75

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per i lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato".

a-ter) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo le parole "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: ", all'atto dell'assunzione".

a-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-quater e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore"».

3.76

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.77

SPADONI URBANI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole "alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito" inserire le seguenti: ",

in base a quanto previsto al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368:"».

3.78

IZZO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 5-*ter*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*d*) di lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato";

b-ter) all'articolo 20 comma 5-*ter* primo periodo dopo le parole: "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: ", all'atto dell'assunzione";

b-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-*quater* e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore"».

3.79

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, RUSSO, BRUNO, SBARBATI, D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*c*) all'articolo 20, comma 5-*ter*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*d*) di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato"».

3.80

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, RUSSO, BRUNO, SBARBATI, D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20 comma 5-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: "all'atto dell'assunzione"».

3.81

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, RUSSO, BRUNO, SBARBATI, D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-*quater* e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore"».

3.82

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.83

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.84

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 3.

3.85

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 3.

3.86

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 3.

3.24

IZZO

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 32 comma 5, dopo le parole: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso in cui dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto"».

3.87

IZZO

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il Giudice dichiara la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione"».

3.88

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, RUSSO, BRUNO, SBARBATI, D'ALIA

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il Giudice dichiara la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione"».

3.89

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il giudice dichiara la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione"».

3.90

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5, dopo le parole: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato," sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso in cui dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto"».

3.91

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 4.

3.92

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 4.

3.93

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 4.

3.94

CRISTINA DE LUCA, ICHINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I limiti di cui al presente articolo non si applicano ai contratti stipulati da istituti pubblici di ricerca scientifica o da enti privati istituiti con legge dello Stato, aventi per oggetto attività di ricerca scientifica o di assistenza tecnica alla stessa».

Art. 4

4.1

[BUGNANO, PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 53.

4.2

[MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[MAZZATORTA, MARAVENTANO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[CORONELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.6

[POLI BORTONE, FLERES](#)

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "L'eventuale periodo di prova deve essere previsto in forma scritta"».

4.7

[MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 54, 55 e 56 sono abrogati;

b) all'articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale periodo di prova deve essere previsto in forma scritta»;

c) l'articolo 58 è abrogato;

d) all'articolo 59, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contratti collettivi possono, in alternativa a quanto sopra, stabilire la retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento in misura percentuale.";

e) il comma 3 dell'articolo 59 è soppresso.».

4.8

[MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è eliminata la lettera a). L'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato».

4.9

[SBARBATI, D'ALIA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La lettera a), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogata».

4.10

[POLI BORTONE, FLERES](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, è abrogato».

4.11

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

4.12

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "I predetti contratti collettivi possono, in alternativa a quanto sopra, stabilire la retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento in misura percentuale".».

Art. 5

5.1

SACCONI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Apprendistato) - 1. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5";

b) all'articolo 2, al comma 3, primo periodo, le parole: ", direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276," sono abrogate;

c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

d) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.", sono sostituite dalle seguenti: "a due anni.";

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.", sono abrogate;

f) all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

g) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato".

h) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;

i) all'articolo 7, comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate"».

5.3

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

5.4

MENARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

5.5

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), al capoverso «a-bis», premettere le seguenti parole: *«ferma restando la qualificazione del contratto di apprendistato di cui all'articolo 1, comma 1,»*.

5.6

MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «durata minima del contratto non inferiore a sei mesi», con le seguenti: «durata minima del contratto non inferiore ad un anno».

5.7

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis) aggiungere le seguenti parole:

«con previsione di un periodo di prova della durata di mesi due».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

5.8

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 1, lettera d), le parole: «50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

c) al comma 3, le parole: «30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.9

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 1, lettera d), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.10

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.11

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.12

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

5.13

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «commi 3 e 4», con le seguenti: «comma 3».

5.14

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

b) il comma 3 è soppresso;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "quattro";
b) al comma 3 la parola: "triennio", è sostituita con la seguente: "quadriennio", allo stesso comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata"».

5.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera d) è soppressa;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis: All'articolo 3 comma 1 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "per la sua componente formativa, a tre anni ovvero", sostituire: "quattro nel caso", con le parole: "quattro per tutti i mestieri dell'artigianato con diploma quadriennale regionale";

3-ter: All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "ventinove", è sostituita con: «trentadue»;

b) al comma 2, la parola: "tre", è sostituita con: "quattro";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a dodici mesi";

d) al comma 3 la parola: "triennio", è sostituita con: "quadriennio". Allo stesso comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata"».

5.16

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.17

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.18

MENARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.19

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «3-bis», con il seguente:

«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di una percentuale minima di apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, come individuata dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

5.20

GIARETTA, ICHINO

Al comma 1, lettera d), sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale o territoriale dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale definiscono la quota percentuale di apprendisti confermati a tempo indeterminato cui subordinare l'assunzione di nuovi apprendisti e individuano le eventuali esimenti dovute a particolari situazioni economiche. In assenza dei relativi contratti, si rinvia a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

5.21

DE ECCHER

Alla lettera d), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale o territoriale dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale definiscono la quota percentuale di apprendisti confermati a tempo indeterminato cui subordinare l'assunzione di nuovi apprendisti e individuano le eventuali esimenti dovute a particolari situazioni economiche. In assenza dei relativi contratti, la quota è stabilita nel quindici per cento per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente nel 30 per cento.».

5.22

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera d), alle parole: «L'assunzione» premettere le seguenti: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,».

5.23

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «L'assunzione» inserire le seguenti: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,».

5.24

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «L'assunzione» inserire le seguenti: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,».

5.25

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «*trentasei mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

5.26

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «*trentasei mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

5.27

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «*trentasei mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

5.28

MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» con le seguenti: «di almeno l'80 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

5.29

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis.», sostituire le parole: «*di almeno il 50 per cento*» con le seguenti: «*di almeno il 20 per cento*».

5.30

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, lettera d), sostituire parole: «*50 per cento*» con le seguenti: «*20 per cento*».

5.31

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis.», sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento».

5.32

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «50» con la seguente: «30».

5.33

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera d), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
- b) sopprimere il comma 3.

5.34

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera d), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
- b) al comma 3, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

5.35

CARLINO

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4».

5.36

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «dallo stesso datore di lavoro» inserire le seguenti: «assunti con contratto di apprendistato professionalizzante».

5.37

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «giusta causa» aggiungere le seguenti: «nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».

5.38

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «giusta causa» inserire seguenti: «nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».

5.39

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «giusta causa» inserire le seguenti: «nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».

5.40

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

«3-ter. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo».

5.41

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 167 del 2011 aggiungere il periodo: "In sede di conferenza Stato regioni le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro, concordano annualmente il finanziamento di borse di apprendistato a valere sui fondi della formazione

professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 276 del 2003";

d-ter) al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 167/2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può essere finanziata attraverso borse di apprendistato concordate con le Regioni in sede di Conferenza Stato – Regioni a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 276 del 2003"».

5.42

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al termine del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

5.43

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al termine del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

5.44

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

5.45

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nella Provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui l'articolo 3"».

5.46

DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5 trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3"».

5.47

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3"».

5.48

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni";

1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento" sono abrogate;

1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto".

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato";

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo", sono abrogate».

5.49

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

5.50

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "15 anni" sono sostituite dalle seguenti: "16 anni".

1-ter. All'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 8 è abrogato».

5.51

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici"».

5.52

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

5.53

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento" sono abrogate».

5.54

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato";

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo", sono abrogate».

5.55

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato"».

5.56

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo", sono abrogate».

5.57

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere il comma 3.

5.58

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 3.

5.59

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 3

5.60

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "ventinove" è sostituita dalla seguente: "trentadue";

b) al comma 2, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 12 mesi";

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del quadriennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere

superiore a 80 ore per la durata qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata"».

5.61

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "ventinove" è sostituita con "trentadue";

b) al comma 2, la parola: "tre" è sostituita con: "quattro";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a dodici mesi";

d) al comma 3 la parola: "triennio" è sostituita con: "quadriennio". Allo stesso comma sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata"».

5.62

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il regime transitorio di cui all'articolo 7 comma 7 del decreto legislativo n. 167 del 2011 è prorogato fino al 31 dicembre 2012».

Art. 6

6.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere la lettera a).

6.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 12-bis» aggiungere le seguenti: «con esclusione del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici».

6.3

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «12-bis» inserire le seguenti: «ad esclusione del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13».

6.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «12-bis» inserire le seguenti: «ad esclusione del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13».

6.5

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «decreto ovvero» inserire le seguenti: «fino a quando permangono le condizioni previste».

6.6

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei soli casi previsti dalla legge, ossia lavoratori studenti o quelli affetti da patologie oncologiche.».

6.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

Art. 7

7.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere l'articolo.

7.2

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Sopprimere l'articolo.

7.3

CORONELLA

Sopprimere l'articolo.

7.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da cento a trecento euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno

cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta"».

7.5

[NEROZZI](#), [PASSONI](#), [GHEDINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati». *Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:* «, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, ».

7.6

[DE ECCHER](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 34, al comma 1, le parole: "ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.", sono sostituite dalle seguenti: "anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"».

7.7

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

7.8

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera a) è abrogata;*

b) *al comma 1, lettera b), il terzo e il quarto periodo sono abrogati;*

c) *al comma 1, la lettera c) è abrogata;*

d) *al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

«c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

7.9

[CRISTINA DE LUCA](#), [RUTELLI](#), [SBARBATI](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la lettera a);*

2) *alla lettera b) capoverso «3-bis» dopo le parole: "fax", sopprimere le parole: "o", e:*

"certificata", e sostituire le parole: "euro 1.000", con le seguenti: "euro 200", e le parole: "euro 6000", con le seguenti: "euro 1000"».

7.10

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.11

[POLI BORTONE](#), [FLERES](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.12

[MAZZATORTA](#), [MARAVENTANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.13

[DE ECCHER](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di ventiquattro anni di età ovvero da lavoratori con più di cinquantacinque anni."».

7.14

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da studenti con meno di venticinque anni di età, ovvero da lavoratori con più di cinquantacinque anni di età"».

7.15

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da studenti con meno di venticinque anni di età, ovvero da lavoratori con più di cinquantacinque anni di età, non iscritti ad alcuna gestione pensionistica"».

7.16

MENARDI

Al comma 1 sopprimere la , lettera b).

7.17

DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comuni carne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni;».

7.18

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «prestazione lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero prima dell'inizio di un ciclo di prestazioni definito nell'oggetto, nella durata e nella successione,».

7.19

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «territorio», sopprimere le seguenti parole: «, mediante fax o posta elettronica certificata»;*

b) *dopo le parole: «sono individuate», sopprimere la seguente: «ulteriori».*

7.20

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «territorio», sopprimere le seguenti: «, mediante fax o posta elettronica certificata» e dopo le parole: «sono individuate» sopprimere la parola «ulteriori».

7.21

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «fax o».

7.22

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo la parola: «fax» inserire la seguente: «sms».

7.23

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Alla lettera b) sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «15 giorni».

7.24

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo e il quarto periodo.

7.25

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

7.26

MORRA, FASANO, BIANCHI, SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600».

7.27

SPADONI URBANI, MORRA, FASANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.200».

7.28

SPADONI URBANI, MORRA, FASANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 1.800».

7.29

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, lettera b) le parole da: «da euro 1000» fino a: «n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

7.30

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 lettera b) le parole da: «da euro 1000» fino a: «n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

7.31

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.32

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.33

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.35

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 40 è abrogato, fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 ottobre 2004».

7.36

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

Art. 8

8.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

8.2

BUGNANO, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

8.3

CICOLANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, a cui può essere commisurato solo parte del corrispettivo complessivo, e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione e il ciclo produttivo del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi".

b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) descrizione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, che viene dedotto in contratto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire".

c) il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto". Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro."

d) i commi 1 e 2 dell'articolo 69, sono sostituiti dai seguenti:

"1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, che hanno ricevuto la certificazione di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e che modificano nel corso del rapporto la natura e le caratteristiche della collaborazione, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza fissata alla data rinvenibile o determinabile dal singolo contratto di lavoro.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto,

nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta per compiti meramente esecutivi o ripetitivi o con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente.».

8.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. Il suddetto decreto può essere modificato dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".».

8.5

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono individuare, all'interno degli accordi interconfederali, le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. In assenza degli accordi interconfederali di cui al precedente periodo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emette un proprio decreto, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successive accordi interconfederali".».

8.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva».

8.7

PISCITELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative del committente, quali individuate in sede di contratto. Il progetto o programma di lavoro o fase di esso deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e, pur essendo possibile riferirsi alla attività principale o accessoria dell'impresa, non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

8.9

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «Ferma restando» fino a: «commercio» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

8.10

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: «Ferma restando» fino a: «commercio» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,».

8.11

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1» sostituire le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ».

8.12

SPADONI URBANI, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 (Agenti d'affari in mediazione) e 74 (Agenti e rappresentanti di commercio) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,».

8.13

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, BONFRISCO, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio», aggiungere le seguenti: «e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173».

8.14

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «*rappresentanti di commercio*» aggiungere le seguenti: «*e dei mandatarî S.I.A.E.*».

8.15

AMATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*rappresentanti di commercio*» inserire le seguenti; «*e dei mandatarî S.I.A.E.*».

8.16

SPADONI URBANI, BIANCHI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «*rappresentanti di commercio*» aggiungere le seguenti: «*e dei mandatari S.I.A.E.*».

8.17

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», sopprimere il seguente periodo: «Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8.18

PISCITELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*o territoriale*».

8.20

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 61 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le attività lavorative da considerarsi incompatibili, a causa delle modalità concrete di esecuzione, con le prestazioni rese ai sensi del presente Capo. Ove il committente non dimostri l'elemento essenziale di una autentica e concreta autonomia nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rientrano tra le attività di cui al primo periodo, quelle svolte di cui alla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2008, n. 4.

3-ter. I contratti collettivi nazionali possono individuare altre tipologie di figure professionali per le quali non ricorrono i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo"».

8.21

SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3 dell'articolo 61 ultimo periodo, dopo le parole: "pensione di vecchiaia" aggiungere le seguenti: "e coloro che svolgono con autonoma gestione dei tempi di lavoro attività esclusiva di indagine statistiche, promozione o vendita di prodotti e servizi, le cui caratteristiche devono essere specificate in forma scritta nel contratto"».

8.22

FASANO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3 dell'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "o che siano utilizzati per la produzione di specifici spettacoli o per le attività finalizzate alla realizzazione di uno o più programmi radiofonici o televisivi o di prodotti audiovisivi destinati alle piattaforme trasmissive"».

8.23

PISCITELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) descrizione del progetto o programmi di lavoro o fasi di esso, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire».

8.24

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), capoverso «b)», dopo la parola: «*descrizione*» aggiungere le seguenti: «e durata».

8.25

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1 dell'articolo 63, sono aggiunte, in fine, le parole: "o delle retribuzioni individuate per figure professionali analoghe dai contratti collettivi nazionali di riferimento"».

8.26

PISCITELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.27

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.28

CORONELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.29

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.30

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. La clausola specificante le ipotesi di inidoneità professionale deve essere prevista all'interno di accordi o contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in alternativa, certificata ai sensi del Titolo VIII, Capo I. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro"».

8.51

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, sopprimere i periodi secondo e terzo.

8.31

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, dopo le parole: «*qualora siano emersi*» aggiungere la seguente: «*oggettivi*».

8.32

MENARDI

Al comma 2, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

8.33

PISCITELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

8.34

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) al comma 2 dell'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, avuto riguardo al luogo e all'orario di esecuzione della prestazione oltre che alle modalità di determinazione del corrispettivo e ai poteri concretamente esercitati dal committente sui collaboratori, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

8.35

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «*Salvo prova contraria a carico del committente*».

8.36

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera f), sostituire la parole da: «svolta con modalità» fino a: «sul piano nazionale» con le seguenti: «identica, per mansioni e ambiti di responsabilità, a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, ricorrendo altresì gli indici identificativi della subordinazione».

8.37

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sia svolta con modalità analoghe a quella svolta» con le seguenti: «riguardi l'esecuzione di progetti analoghi a quelli svolti».

8.38

SPADONI URBANI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di elevata professionalità», sopprimere le seguenti: «che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.39

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi» inserire la seguente: «nazionali».

8.40

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «*da che possono*» sino a: «*nazionale*».

8.41

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: «La presunzione di cui al precedente periodo si applica altresì nei casi in cui i compensi corrisposti al collaboratore siano di importo inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, ai minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo ovvero, in mancanza, da altra disciplina collettiva per settori e mansioni comparabili. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

8.42

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: «La presunzione di cui al precedente periodo si applica altresì nei casi in cui i compensi corrisposti al collaboratore siano di importo inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, al 120 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo ovvero, in mancanza, da altra disciplina collettiva per settori e mansioni comparabili. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

8.43

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o territoriale».

8.44

PISCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 61, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dopo le parole: "pensione di vecchiaia", sono aggiunte le seguenti parole: "e coloro che svolgono con autonoma gestione dei tempi di lavoro attività esclusiva di indagini statistiche o vendita di prodotti e servizi le cui caratteristiche devono essere specificate in forma scritta nel contratto"».

8.45

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). all'articolo 63 è aggiunto il seguente comma: "2. Tenuto conto della professionalità necessaria per lo svolgimento di 'attività a progetto', ove dalla medesima derivi più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare, il compenso lordo riconosciuto al collaboratore a progetto non può essere inferiore ad euro 15.000,00 lordi su base annua"».

8.46

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il comma 3 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte che spettano al committente"».

8.47

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'incremento contributivo di cui al comma 1 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente».

8.48

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'articolo 2116 del codice civile si applica anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 11 milioni di euro in ragione d'anno, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

8.49

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, FIORONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.50

CRISTINA DE LUCA, ICHINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere interpretate nel senso che ne risultino inibiti contratti di lavoro a progetto stipulati da istituti pubblici di ricerca scientifica o da enti privati istituiti con legge dello Stato, aventi per oggetto attività scientifica o di assistenza tecnica alla stessa».

Art. 9

9.1

VALDITARA, CRISTINA DE LUCA, BALDASSARRI, GERMONTANI

Sopprimere l'articolo.

9.2

MENARDI

Sopprimere l'articolo.

9.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

9.4

SACCONI

Sopprimere l'articolo.

9.5

VALDITARA, CRISTINA DE LUCA, BALDASSARRI, GERMONTANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis. - (*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono sempre considerate prestazioni di lavoro autonomo ad eccezione del caso in cui ricorrano tutte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente non inferiore all'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca il 100 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente e che vi si rechi giornalmente, secondo orari predeterminati, per svolgere la propria prestazione lavorativa.

Esclusivamente nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, la prestazione lavorativa si presume resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa».

9.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente: «Art. 69-bis. – (*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, qualora la persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fornisca prova dei seguenti presupposti:

- a) che la prestazione abbia una durata pluriennale;
- b) che la prestazione sia resa in regime di mono committenza;
- c) che il prestatore sia tenuto a svolgere la propria attività prevalentemente presso una delle sedi del committente.

2. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del

committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

9.7

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 69-bis», con il seguente:

«Art. 69-bis. – (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente e ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare e, nello stesso periodo, il fatturato complessivo del collaboratore sia inferiore a 40.000 euro lordi;
- c) che il rapporto abbia carattere continuativo e si svolga sotto il coordinamento del committente e la prestazione venga resa da un collaboratore che non disponga di una propria organizzazione di mezzi, strumenti e dipendenti.

Sono comunque escluse dall'applicazione del presente articolo le prestazioni rese da: professionisti iscritti in albi professionali, inclusi i giornalisti; titolari di pensione di vecchiaia e, al compimento del 65° anno di età, titolari di altro assegno pensionistico; coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del datore di lavoro; imprenditori di qualsiasi natura, inclusi i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, gli artigiani in possesso dei requisiti di cui legge 8 agosto 1985, n. 443».

9.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso: «Art. 69-bis», prima delle parole: «le prestazioni lavorative» inserire le seguenti: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

9.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1 dopo le parole: «Art. 69-bis» sostituire le parole che vanno da: «1. Le prestazioni» sino a «del committente.» con le seguenti:

«1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, qualora la persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fornisca prova dei seguenti presupposti:

- a) che la prestazione abbia una durata pluriennale;
- b) che la prestazione sia resa in regime di monocommittenza;
- c) che il prestatore sia tenuto a svolgere la propria attività prevalentemente presso una delle sedi del committente».

9.10

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 capoverso «Art. 69-bis», al comma 1 sostituire le parole da: «1. Le prestazioni» sino a: «del committente.» con le seguenti: «1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, qualora la persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fornisca prova dei seguenti presupposti:

- a) che la prestazione abbia una durata pluriennale;
- b) che la prestazione sia resa in regime di monocommittenza;
- c) che il prestatore sia tenuto a svolgere la propria attività prevalentemente presso una delle sedi del committente».

9.11

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sopprimere le parole: «*Salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente*».

9.12

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», dopo le parole: «salvo che» inserire le seguenti: «il rapporto tra committente e lavoratore autonomo abbia un contenuto professionale e di autonomia ricollegabili ad attività di lavoro autonomo per le quali sussistono specifici codici identificativi nell'ambito degli studi di settore».

9.13

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», dopo le parole: «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,», inserire le seguenti: «o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile».

9.14

MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» *con le seguenti:* «qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti»;

b) *sostituire le parole:* «la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare» *con le seguenti:* «la collaborazione abbia una durata superiore a un anno».

9.15

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con le seguenti: «qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti».

9.16

MORRA, SPADONI URBANI, SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis.» sostituire le parole: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con le seguenti: «qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti».

9.17

CRISTINA DE LUCA, MILANA

Al comma 1, sostituire il periodo: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con il seguente: «qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti».

9.18

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sostituire le parole: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con le seguenti: «quando ricorrono i seguenti presupposti».

9.19

AMATO

Al comma 1, sostituire le parole: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con le seguenti: «quando ricorrono i seguenti presupposti».

9.20

CORONELLA

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «*almeno due dei*» con le seguenti: «*contestualmente i*».

9.21

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sostituire le parole: «*almeno due dei*» con le seguenti: «*contestualmente i*».

9.22

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sostituire le parole: «*almeno due dei*» con la seguente: «*i*».

9.23

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, dopo le parole: «*dei seguenti presupposti*» aggiungere le seguenti: «*di cui uno deve essere quello previsto alla successiva lettera b)*:».

9.24

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «*sei mesi nell'arco dell'anno solare*» con le seguenti: «*dodici mesi continuativi*».

9.25

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» lettera a), sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*dieci mesi*».

9.26

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «*b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a prestazioni periodiche e non a singole attività svolte*».

9.27

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» lettera b), sostituire le parole: «*più del 75 per cento*» con le seguenti: «*il 100 per cento*».

9.28

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «*nell'arco dello stesso anno solare*» con le seguenti: «*nei dodici mesi antecedenti ciascuna prestazione lavorativa*».

9.29

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, RIZZOTTI, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*. Questo presupposto opera soltanto quando il corrispettivo annuo così determinato sia pari o superiore a 30 mila euro*;».

9.30

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.31

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera c), dopo la parola: «*postazione*» aggiungere la parola: «*fissa*».

9.32

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «*postazione di lavoro*», aggiungere le seguenti: «*a lui dedicata in maniera esclusiva o prevalente*».

9.33

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera c), dopo la parola: «lavoro» aggiungere le seguenti: «in esclusiva».

9.34

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) che il collaboratore sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo inferiore ai 20.000 euro annui».

9.35

ICHINO, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i compensi corrisposti al collaboratore siano di importo superiore al 120 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nella retribuzione di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.».

9.36

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i compensi corrisposti al collaboratore siano di importo superiore ai minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nella retribuzione di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.».

9.37

DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni lavorative connotate da competenze di grado medio ed elevato sul versante delle conoscenze teoriche acquisite attraverso percorsi formativi significativi o sul versante delle capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso consistenti esperienze sul campo e remunerate con compensi posizionati oltre i minimi retributivi previsti dai contratti nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento per le figure professionali inquadrare in regime di subordinazione nei livelli inferiori del mansionario.».

9.38

GIARETTA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni lavorative connotate da competenze di grado medio ed elevato sul versante delle conoscenze teoriche acquisite attraverso percorsi formativi significativi o sul versante delle capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso consistenti esperienze sul campo e remunerate con compensi posizionati oltre i minimi retributivi previsti dai contratti nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento per le figure professionali inquadrare in regime di subordinazione nei livelli inferiori del mansionario.».

9.39

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sopprimere il comma 2.

9.51

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» sopprimere il comma 2.

9.40

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La presunzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-bis. Nel caso di accertamento giudiziale, ai sensi del comma 1, il contratto di lavoro autonomo viene convertito in contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari a quella del contratto originario. In tal caso, la mancanza di progetto rappresenta una eccezione alla regola generale assimilabile ai casi di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

9.42

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente Capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1,».

9.43

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 2, sostituire le parole: «*ivi compresa la*» con le seguenti: «*ad eccezione della*».

9.44

CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

9.45

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salva la maggior durata della scadenza naturale del contratto. In ogni caso resta impregiudicata la facoltà di recesso delle parti prima del verificarsi degli effetti di cui al comma 1».

9.46

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sopprimere il comma 3.

9.47

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configuri come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps in forza dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore».

9.48

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 3, dopo le parole: «*legge 8 agosto 1995, n. 335*» inserire le seguenti: «*al netto delle eventuali rivalse Inps già versate*».

9.49

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso: «Art. 69-bis», comma 3 sopprimere le parole da: «*il quale*», fino a: «*committente*».

9.50

CRISTINA DE LUCA, MILANA

Al comma 1, capoverso: «Art. 69-bis», aggiungere il seguente comma:

«4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente Capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica anche ai rapporti instaurati con Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale».

9.41

[ALBERTI CASELLATI](#), [MORRA](#), [PONTONE](#), [FASANO](#), [BIANCHI](#), [SCARABOSIO](#), [DE ECCHER](#), [BEVILACQUA](#), [DI STEFANO](#), [MUGNAI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile anche indirettamente alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.».

9.52

[CORONELLA](#)

Sopprimere il comma 2.

9.53

[SCARABOSIO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «*albi professionali*», aggiungere le seguenti: «*ordini ed elenchi*».

9.54

[SPADONI URBANI](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «*in appositi albi professionali*», aggiungere le seguenti: «*incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato*».

9.55

[ICHINO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «*in appositi albi professionali*», aggiungere, in fine, le seguenti: «*incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato*».

9.56

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza professionale specifica nella fase operativa».

9.57

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «*albi professionali*», aggiungere le seguenti: «nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza specifica nella fase operativa».

9.58

[SCARABOSIO](#)

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo da: «In caso», a «titolo VII».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: «il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione» con le seguenti: «svolte da soggetti iscritti».

9.59

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [FIORONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.60

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'applicazione della presunzione di cui al comma 1 non opera per i produttori di 3° e 4° gruppo di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto-legge n. 269 del 2003».

9.61

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono eseguire, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, esclusivamente lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2-A, OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7, OS8, OS25 individuate dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

9.62

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Dopo il comma ,2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo individua e definisce norme in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nel settore dei lavori edili privati sulla base di specifici parametri connessi alle tipologie delle lavorazioni e al valore economico delle stesse».

Art. 10

10.1

MENARDI

Sopprimere il comma 1.

10.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER, DI STEFANO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile".
2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

10.3

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato."».

10.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, prima della parola: «Qualora» premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

10.5

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#), [BARBOLINI](#)

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.».

10.6

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale o di parentela entro il primo grado.».

10.7

[SANNA](#), [GHEDINI](#), [PASSONI](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [CABRAS](#), [SCANU](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Al comma 1, al primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Eguale eccezione vale, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, per gli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2533 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

10.8

[GHEDINI](#), [PASSONI](#), [SANNA](#), [CABRAS](#), [SCANU](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#), [BARBOLINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

10.9

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro» inserire le seguenti: « dai quali l'associato ricavi un reddito inferiore ai minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, oppure».

10.10

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro» inserire le seguenti: « dai quali l'associato ricavi un reddito inferiore al 120 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, oppure».

10.11

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i contratti di associazione in partecipazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti di associazione in partecipazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono comunque entro un anno da tale data.».

10.12

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contratti di associazione in partecipazione stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, anche ove non sussistano i requisiti di cui all'articolo 2549 del codice civile., comma

1, come modificato dai commi che precedono, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 31 dicembre 2014, di efficacia delle associazioni in partecipazione stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui alla presente legge, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

10.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori
agli utili dell'impresa)

1. I prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
2. Ai fini del presente articolo, l'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giuridici maturati dal prestatore di lavoro.
3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero accantonata quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori di lavoro che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono regolamentati gli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 5 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti».

10.0.2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prestazioni lavorative escluse dall'ambito di applicazione dei contratti a progetto, dell'associazione in partecipazione e delle attività rese in regime di lavoro autonomo)

1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le attività lavorative da considerarsi incompatibili, a causa delle modalità concrete di esecuzione, con le prestazioni rese nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 9 ottobre 2003, n. 276, di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile e da persone titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ove il committente non dimostri l'elemento essenziale di una autentica e concreta autonomia nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rientrano tra le attività di cui al primo periodo, quelle di cui alla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2008, n. 4.
2. I contratti collettivi nazionali possono individuare altre tipologie di figure professionali per le quali non ricorrono i requisiti per l'applicazione delle tipologie contrattuali di cui comma 1».

Art. 11

11.1

ZANETTA

Sopprimere l'articolo.

11.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI
Sopprimere l'articolo.

11.3

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

«Art. 11. - (Lavoro accessorio). – 1. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, in deroga alla normativa vigente, possono essere rese da tutti i soggetti che vogliono svolgere attività lavorative a favore di terzi, in maniera saltuaria e senza vincoli contrattuali oltre a quelli previsti dal presente articolo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

- a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;
- b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;
- c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;
- d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;
- e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;
- f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale.

3. Per accedere allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è sufficiente un semplice accordo tra le parti, anche verbale.

4. Il pagamento della prestazione avviene tramite *voucher*, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

5. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a semplice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il *voucher* di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 50 euro.

6. Il *voucher* è un documento costituito da:

- a) codice a barre che ne identifica l'unicità ed altri dati tecnici;
- b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;
- c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;
- d) valore lordo e valore netto;
- e) data di acquisto;
- f) data della prestazione d'opera.

7. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del *voucher* rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

- a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;
- b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;
- c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;
- d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

8. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

9. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

10. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi del comma 7 del presente articolo, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo *voucher*.

11. L'importo massimo che un prestatore d'opera può incassare, in conformità alla presente legge, è di 10.000 euro annui, come sommatoria di tutti i valori netti dei *voucher* incassati.

12. Gli importi incassati che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria.

13. Il committente può dedurre dal proprio imponibile, IRPEF o IRES, l'importo netto del *voucher*.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

POLI BORTONE, FLERES

Premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) All'articolo 61, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'ammontare massimo del compenso complessivamente percepito di cui al comma 2 è fissato a 10.000 euro relativamente alle prestazioni svolte da parte di cittadini residenti nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria."».

11.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

DE ECCHER

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, purché svolte da soggetti che non siano iscritti agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli indipendenti; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati; h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

2. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, con riferimento alla totalità dei committenti, nel limite massimo di 8.500 euro di compensi nel corso di un anno solare.

4. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

5. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno."».

11.7

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, dopo le parole: «*meramente occasionale*» aggiungere le seguenti: «*, episodica e discontinua*».

11.8

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire le parole: «*alla totalità dei*» con le seguenti: «*non più di tre*» e sopprimere le parole: «*imprenditori commerciali o*».

11.9

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire le parole: «a compensi superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «a compensi superiori a 10.000 euro» e dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tuttavia, i compensi che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria».

11.10

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.11

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11.12

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il lavoro accessorio può essere svolto liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

- a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;
- b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;
- c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;
- d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;
- e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;
- f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale».

11.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «le prestazioni di cui al presente comma possono essere rese da studenti iscritti a corsi scolastici o universitari, pensionati, casalinghe, percettori di misure di sostegno al reddito con sospensione a zero ore».

11.14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «le prestazioni di cui al presente comma possono essere rese da studenti iscritti a corsi scolastici o universitari, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito con sospensione a zero ore».

11.15

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le prestazioni di cui al presente comma possono essere rese da studenti iscritti a corsi scolastici o universitari, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito con sospensione a zero ore».

11.16

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le attività agricole rese a favore di datori di lavoro, anche imprenditori, non inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso l'utilizzo di tale tipologia di lavoro dovrà essere comunicata all'INPS almeno 24 ore prima, e dovrà riguardare soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

11.17

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e le attività agricole rese a favore di datori di lavoro, anche imprenditori, non inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso l'utilizzo di tale tipologia di lavoro dovrà essere comunicata all'INPS almeno 24 ore prima, e dovrà riguardare soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.»;*
- 2) *sopprimere il comma 2.*

11.18

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le attività agricole rese a favore di datori di lavoro, anche imprenditori, non inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso l'utilizzo di tale tipologia di lavoro dovrà essere comunicata all'INPS almeno 24 ore prima, e dovrà riguardare soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.»;*
- b) *sopprimere il comma 2.*

11.19

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle prestazioni rese nell'ambito delle vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle prestazioni di carattere discontinuo rese nel settore del turismo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche, come individuate dalla contrattazione collettiva nazionale.».

11.20

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il valore dei buoni di cui al presente articolo è orario.».

11.21

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono altresì escluse dal ricorso al lavoro accessorio le attività agricole rese a favore dei datori di lavoro, anche imprenditori, non inclusi tra quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, l'utilizzo di tale tipologia di lavoro deve essere comunicata all'INPS almeno 24 ore prima e deve riguardare soggetti non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.».

11.22

ROILO, PIGNEDOLI, MONGIELLO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale, le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente da pensionati, da casalinghe, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.23

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, dopo la parola: «stagionale» aggiungere le seguenti: «nonché attività turistiche e commerciali».

11.24

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, dopo la parola: «stagionale» inserire le seguenti: «nonché attività turistiche e commerciali».

11.25

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, dopo la parola: «stagionale» inserire le seguenti: «nonché attività turistiche e commerciali».

11.26

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo le parole: «anche in forma imprenditoriale», aggiungere le seguenti: «da pensionati, da casalinghe, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, e da persone iscritte regolarmente all'assicurazione obbligatoria».

11.27

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale.».

11.28

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare piena attuazione in materia di libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi, le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

11.29

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "carnet di buoni", sono aggiunte le seguenti: "orari, numerati progressivamente e datati"».

11.30

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.31

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

11.32

DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno"».

11.33

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il pagamento della prestazione avviene tramite *voucher*, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

1-ter. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a semplice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il *voucher* di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 50 euro.

1-quater. Il *voucher* è un documento costituito da:

- a) codice a barre che ne identifica la unicità ed altri dati tecnici;
- b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;
- c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;
- d) valore lordo e valore netto;
- e) data di acquisto;
- f) data della prestazione d'opera.

1-quinquies. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del *voucher* rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

- a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;
- b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;
- c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;
- d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

1-sexies. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

1-septies. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

1-octies. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi del comma 7 del presente articolo, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo *voucher*».

11.34

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI
Sopprimere il comma 2.

11.35

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il valore dei buoni di cui al presente articolo è orario».

11.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la concessione di un assegno mensile a titolo di riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro casalingo)

1. Ai fini del presente articolo per "casalinga" si intende il soggetto che si dedica abitualmente ed esclusivamente, senza vincolo di subordinazione, alle cure domestiche nella propria famiglia e non dispone di un aiuto domestico continuativo retribuito, ad eccezione di soggetti addetti a membri della famiglia bisognosi di cure particolari, e con esclusione di coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma o professionale, ovvero siano titolari di pensione diretta a carico di fondi di previdenza obbligatori ovvero abbiano conseguito o intendano conseguire i requisiti per il diritto alla pensione, anche mediante il versamento di contributi volontari.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) eroga alle casalinghe un assegno mensile di 800 euro, allo scopo di riconoscere la funzione sociale ed economica del lavoro casalingo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso l'INPS il Fondo per il lavoro casalingo di seguito denominato "Fondo".

4. Il Fondo è amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'INPS.

5. Le vedove con pensione minima di reversibilità, le donne separate e divorziate, le nubili con prole di età non inferiore ad anni quattordici, con reddito mensile lordo inferiore a 500 euro, ricevono una integrazione fino all'importo stabilito al comma 2, e, ove ne ricorrano le condizioni, gli assegni per il nucleo familiare nell'importo stabilito dalla legge.

6. L'INPS trattiene mensilmente dall'assegno di cui al comma 2, e versa sul Fondo, le quote per l'assistenza e la previdenza, nella stessa misura in cui sono trattenute al lavoratore dipendente.
7. Quote analoghe a quelle di cui al comma 6 sono versate, a carico dello Stato, nella misura che compete al datore di lavoro, ove non siano già versate le quote che il datore di lavoro del coniuge deve all'uopo versare.
8. Le quote sono computate in quattro ore giornaliere di retribuzione e corrisposte sull'ammontare dell'assegno mensile di cui al comma 2.
9. Per poter usufruire dell'assegno mensile di cui al comma 2, o dell'integrazione di cui al comma 5, i soggetti interessati devono presentare domanda in carta semplice all'INPS – Fondo per il lavoro casalingo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
10. L'INPS provvede, entro sessanta giorni dalla data della domanda, alla erogazione dell'assegno mensile di cui al comma 2.
11. La casalinga che ha versato 120 contributi negli ultimi cinque anni può chiedere il riconoscimento della pensione di invalidità dell'INPS, laddove ne ricorrano i requisiti.
12. Al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, l'INPS eroga alla casalinga la pensione di anzianità, la cui corresponsione non è cumulabile con quella della pensione sociale.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dall'anno 2012, si provvede attraverso le somme versate sul Fondo.
14. Il Fondo è costituito ed incrementato attraverso:
- a) una quota d'iscrizione al Fondo medesimo, a carico delle interessate, pari a cinque euro mensili per i primi dodici mesi, a decorrere dalla data dell'iscrizione;
 - b) un incremento di cinque euro mensili ai contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi e dipendenti alle rispettive casse ed enti di previdenza;
 - c) un contributo annuale delle regioni pari al 10 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi sociali e l'occupazione;
 - d) l'intero ammontare degli assegni per il coniuge senza reddito riconosciuto relativi ai soggetti iscritti al Fondo, erogati dallo Stato o da enti pubblici o da privati. Gli assegni cessano di essere corrisposti ai titolari a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo. Le spese inerenti al funzionamento del Fondo sono a carico del Fondo medesimo».

11.0.2

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

11.0.3

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

11.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aggiornamento ISTAT)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 70, comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: ", annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa l'anno precedente"».

12.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

12.2

BOSONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (Tirocini formativi). – 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, le Regioni, le province e i comuni stipulano in sede di Conferenza Unificata un accordo per la definizione di Linee Guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.».

12.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stipulano un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.».

12.4

SPADONI URBANI, FIRRARELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Tirocini formativi e di orientamento). – 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo e le Regioni stipulano in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome un Accordo per la definizione di Linee Guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento».

12.5

CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Tirocini formativi e di orientamento). – 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo e le Regioni con apposito accordo stipulato in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento».

12.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «3 mesi».

12.7

BOSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

12.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta».

12.10

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di parametri e di minimi mensili definiti dai contratti nazionali di riferimento».

12.11

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) esclusione della suddetta indennità dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dell'Irap e dell'Irpef».

12.12

SPADONI URBANI, MORRA, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusione della suddetta indennità dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dell'Irap e dell'Irpef.»

12.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) esclusione della suddetta indennità dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dell'Irap e dell'Irpef.»

12.14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) l'indennità di cui alla precedente lettera d) è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali».

12.15

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) l'indennità di cui alla precedente lettera d) è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali».

12.16

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: "di formazione e lavoro" sono inserite le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato"».

Conseguentemente, all'articolo 70, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

2-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"».

12.0.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del compenso orario minimo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una attività lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo, come individuato sulla base di apposita intesa con le parti sociali da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di cui al presente comma è adottato su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il salario base dei lavoratori dipendenti non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1».

12.0.2

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compenso orario minimo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il compenso orario minimo per i lavoratori e i prestatori d'opera ai quali non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), come individuato sulla base di apposita intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.3

CARLINO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica della legge 23 Aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 13, della legge 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di illegittima conclusione e di mancata trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro precario subordinato, o parasubordinato. Alle medesime ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 e successive modifiche, diminuite di due terzi».

2-ter. Ai fini del comma precedente sono considerati contratti di lavoro precario i contratti di lavoro a termine, i contratti di somministrazione a termine, i contratti a progetto, i contratti di prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione con previsione di termine finale"».

12.0.4

CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il servizio territorialmente competente, su richiesta delle organizzazioni sindacali locali o di qualsiasi interessato, ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti"».

12.0.5

CARLINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai datori di lavoro con lavoratori in servizio da almeno 36 mesi continuativi con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è fatto obbligo di assumere i lavoratori stessi con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve comunicazione l'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro».

12.0.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, che precedono, sono in ogni caso fatte salve diverse disposizioni previste in accordi o contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Art. 13

13.1

TOFANI, SPADONI URBANI

Sopprimere l'articolo.

13.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

13.3

VALDITARA

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è aggiunto, in fine, il seguente:

"L'esistenza di una condanna penale passata in giudicato, costituisce giustificato motivo ai fini del licenziamento individuale. L'esistenza di una condanna penale passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione costituisce giustificato motivo anche ai fini del licenziamento dei dipendenti pubblici».

1-ter. All'articolo 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è aggiunto infine il seguente comma: «L'onere della prova a carico del datore di lavoro non sussiste nei casi di condanna penale del lavoratore passata in giudicato di cui al precedente articolo 3, comma 2."».

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo non si applicano al datore di lavoro nei casi in cui il giustificato motivo del licenziamento deriva dall'esistenza di condanna penale passata in giudicato a carico del lavoratore di cui agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Nei casi previsti dal precedente periodo il rapporto di lavoro si intende risolto a far data dalla ricezione della comunicazione del licenziamento prodotta a norma dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, fatta salva la possibilità di una indennità risarcitoria stabilita dal giudice"».

13.4

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

13.5

SCARABOSIO

Al comma 2 sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

13.6

CARLINO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto capo verso, le parole: «, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,», sono sostituite con le seguenti: «e della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge,»;

b) al settimo capo verso, le parole: «e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.» sono soppresse.

13.7

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

5. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

6. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile."».

13.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 4, capoverso «art. 7», comma 1, le parole da: «deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore».

13.9

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4, capoverso «art. 7», punto 1, le parole da: «deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore».

13.10

BUGNANO, PEDICA

Al comma 4, capoverso «art. 7», al comma 1 le parole: «del luogo dove il lavoratore presta la sua opera,», sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto».

13.11

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4, capoverso «art. 7», punto 2, le parole: «dichiarare l'intenzione di licenziamento per motivo oggettivo e» sono soppresse.

13.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 4, capoverso «art. 7», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e».

13.13

MALAN

Al comma 4, capoverso «Art. 7», punto 3, sostituire le parole da: «La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro» fino alle parole: « il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.» con le seguenti: «La Direzione territoriale del lavoro, alla ricezione della richiesta, ne dà comunicazione immediata al lavoratore. Il lavoratore, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione, può convocare il datore di lavoro o dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del Codice di procedura civile o presso un Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della giustizia e inserito nel Registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dandone comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro.

Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione provinciale di conciliazione o di un Conciliatore nominato dall'Organismo di mediazione, si conclude entro venti giorni dal momento in cui il lavoratore ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. In tal caso la durata della mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi, così come disposto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore».

13.14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire la parola: «*richiesta*» con la seguente: «*comunicazione*».

13.15

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire la parola: «*richiesta*» con la seguente: «*comunicazione*».

13.16

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4 dopo le parole: «di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.» aggiungere le seguenti: «Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile».

13.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile» aggiungere le seguenti: «Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle

istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile».

13.18

CORONELLA

Al comma 4 capoverso «Art. 7», punto 5, sostituire le parole: «*venti giorni*» con le seguenti «*trenta giorni*».

13.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 5, sostituire le parole: «*venti giorni*» con: «*quindici giorni*».

13.20

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore».

13.21

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 5, sopprimere le parole: «se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore».

13.22

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di esito negativo della conciliazione, il licenziamento è efficace dal momento in cui il datore di lavoro ha dato avvio alla procedura di cui al quarto comma».

13.23

ICHINO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 4, capoverso «Art. 7», aggiungere, infine, il seguente comma:

«7-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dal quarto comma di questo articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e fatto salvo l'effetto sospensivo disposto dalle norme a tutela della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».

13.24

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma di questo articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva».

13.25

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'efficacia del licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma di questo articolo, non è sospesa dall'infermità del prestatore che sia intervenuta nel corso del procedimento».

Art. 14

14.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

14.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

14.3

CARLINO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300). – 1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: "quindici", è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "dieci"».

14.4

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

14.5

CARLINO, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: "quindici", è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "dieci"».

14.6

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Consequentemente, sopprimere la lettera a).

14.7

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità», sopprimere le seguenti: «previsti dalla legge».

14.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro novanta giorni».

14.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro sessanta giorni».

14.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro 45 giorni».

14.11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

14.12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

14.13

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera *b*), primo capoverso, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*45 giorni*».

14.14

CORONELLA

Al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «dall'invito del datore di lavoro», con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza».

14.15

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera *b*), secondo comma, dopo le parole: «*un'indennità commisurata*» aggiungere le seguenti: «*alla durata del rapporto di lavoro ed*».

14.16

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera *b*), secondo comma sopprimere l'ultimo periodo.

14.17

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera *b*), terzo comma, dopo le parole: «in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro» aggiungere le seguenti: «che è possibile esclusivamente se la sentenza di primo grado sia stata emessa entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso».

14.18

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera *b*), terzo comma, sostituire la parola: «*pari*» con le seguenti: «*commisurata alla durata del rapporto di lavoro e fino*».

14.19

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, lettera *b*), al terzo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio».

14.20

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera *b*) terzo capoverso, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*novanta giorni*».

14.21

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera *b*), terzo capoverso, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*sessanta giorni*».

14.22

CORONELLA

Al comma 1, lettera *b*), al comma 3, sostituire le parole: «*dall'invito del datore*» con le seguenti: «*dal ricevimento dell'invito*» e al comma 4, sostituire le parole: «*dall'invito del datore di lavoro*» con le seguenti: «*dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza*».

14.23

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera *b*), al quarto comma, sostituire le parole da: «sulla base delle previsioni» fino a: «*codici disciplinari applicabili*» con le seguenti: «*sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili*».

14.24

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 1, lettera *b*), al comma 4, sopprimere le parole: «*della legge*».

14.25

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera b), quarto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «*della legge*».

14.26

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole: «*nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione*».

14.27

CORONELLA

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «*nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione*».

14.28

TOFANI, SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), quarto comma sopprimere le parole: «In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto».

14.29

TOFANI, SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».

14.30

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;» con le seguenti: «Qualora manchi qualsiasi nesso causa le tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso, il giudice può applicare la predetta disciplina;».

14.31

LI GOTTI, PEDICA

Al comma 1, alla lettera b), al settimo capoverso, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo».

14.32

CORONELLA

Al comma 1, lettera b), settimo capoverso, sostituire le parole: «può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «il giudice altresì applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ciò è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero dal contratto collettivo aziendale applicabile all'unità produttiva ill cui il lavoratore risulta stabilmente occupato».

14.33

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «la mancanza di un qualsiasi nesso causale tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso».

14.34

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), dopo il comma settimo, aggiungere il seguente: «Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze come motivo soggettivo e al tempo stesso come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma dell'articolo 13 della presente legge».

14.35

ALLEGRI, BIANCHI, SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: «*più di cinque*», ovunque ricorrano, con le seguenti: «*più di otto*».

14.36

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA, MENARDI

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo non si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che raggiunga i requisiti dimensionali di cui al comma ottavo a seguito di processi di fusione o incorporazione, per il periodo di 36 mesi dal perfezionamento dell'operazione di fusione o incorporazione.».

14.37

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA, MENARDI

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono, si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.».

14.38

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «*quindici giorni*», con le seguenti: «*novanta giorni*».

14.39

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «*quindici giorni*», con le seguenti: «*sessanta giorni*».

14.40

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «*quindici giorni*», con le seguenti: «*quarantacinque giorni*».

14.41

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE ECCHER, RIZZOTTI, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «La prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro assistiti dalle tutele dell'articolo 18, dal comma quarto al comma settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge, decorre in corso di rapporto».

14.42

CARLINO, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

14.0.1

NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto alla rappresentanza sindacale aziendale)

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – (*Rappresentanze sindacali aziendali*). – 1. Nell'ambito delle imprese di cui all'articolo 35, i lavoratori hanno diritto a costituire, in ciascuna unità produttiva, rappresentanze sindacali aziendali. Ad esse spettano le garanzie previste dalla presente legge e le migliori condizioni derivanti dai contratti.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma 1, possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle:

a) associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come individuate sulla base dei criteri di cui all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011;

b) associazioni sindacali, non affiliate alle confederazioni di cui alla lettera a), che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

3. Nelle imprese con più unità produttive le associazioni sindacali possono costituire organismi di coordinamento tra le rispettive rappresentanze in ciascuna unità produttiva».

Art. 15

15.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

15.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

15.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01) all'articolo 4, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: "quarantacinque" è sostituita con: "venti";

02) all'articolo 4, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: "trenta" è sostituita con: "venti".

15.4

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 4, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: e "quarantacinque" è sostituita con "venti".

15.5

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 4, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: "trenta" è sostituita con: "venti".

15.6

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contenere l'impatto sociale della procedura e sempre in assenza di accordi collettivi sui criteri di scelta, sino a concorrenza del numero complessivo degli esuberanti dichiarati nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, l'impresa potrà comunque licenziare: a) i lavoratori con i profili professionali dichiarati in esubero che matureranno il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale a qualsiasi titolo riconosciuto; b) i lavoratori che manifestino in forma scritta la loro non opposizione al licenziamento».

15.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contenere l'impatto sociale della procedura e sempre in assenza di accordi collettivi sui criteri di scelta, sino a concorrenza del numero complessivo degli esuberanti dichiarati nella

comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, l'impresa potrà comunque licenziare: a) i lavoratori con i profili professionali dichiarati in esubero che matureranno il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale a qualsiasi titolo riconosciuto; b) i lavoratori che manifestino in forma scritta la loro non opposizione al licenziamento».

15.8

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604"».

15.9

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole: «*primo comma*» con le seguenti: «*quinto comma*».

15.10

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, capoverso «3.», secondo periodo, sostituire le parole: «si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18» con le seguenti: «si applica il regime di cui al quinto comma del predetto articolo 18».

15.11

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, capoverso «3», sostituire il periodo: «In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18» con il seguente: «In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma del medesimo articolo 18».

15.12

[POLI BORTONE](#), [FLERES](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18», con le seguenti: «In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma del medesimo articolo 18».

15.13

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18», con le seguenti: «In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma del medesimo articolo 18».

Art. 16

16.1

[MAZZATORTA](#), [MARAVENTANO](#)

Sopprimere l'articolo.

16.0.1

[TOFANI](#)

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 700 del codice di procedura civile in materia di provvedimenti d'urgenza)

1. All'articolo 700 del codice di procedura civile, dopo le parole: "questo capo," inserire le seguenti: "per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300"».

Art. 17

17.1

TOFANI, SPADONI URBANI

Sopprimere l'articolo.

17.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

17.3

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 dopo le parole: «*posta elettronica certificata*», inserire le seguenti: «*almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione*».

17.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione*».

17.5

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*sessanta giorni*».

17.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

17.7

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 3.

17.8

BUGNANO, PEDICA

Al comma 3, sopprimere le parole: «*o revocata*».

Art. 18

18.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

18.2

TOFANI, SPADONI URBANI

Sopprimere l'articolo.

18.3

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «*può essere proposta opposizione*» fino a: «*innanzi al tribunale*» con le seguenti: «*può essere proposto ricorso davanti allo stesso giudice*». Conseguentemente, alla rubrica la parola: «*opposizione*» è sostituita dalla seguente: «*ricorso*».

18.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*novanta giorni*».

18.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*sessanta giorni*».

18.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, sostituire le parole: «*sessanta giorni*», con le seguenti: «*quindici giorni*».

18.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, sostituire le parole: «*sessanta giorni*», con le seguenti: «*trenta giorni*».

18.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Alla prima udienza il giudice può sospendere o revocare l'efficacia dell'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, se ricorrono gravi motivi».

18.9

POLI BORTONE, FLERES

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alla prima udienza il giudice può sospendere o revocare l'efficacia dell'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, se ricorrono gravi motivi».

18.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 7, sostituire le parole: «*dieci giorni*», con le altre: «*sette giorni*».

18.11

BUGNANO, PEDICA

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

18.12

BUGNANO, PEDICA

All'articolo 18, sostituire la rubrica con la seguente: «*Fase di merito della tutela d'urgenza*».

Art. 19**19.1**

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

19.2

TOFANI, SPADONI URBANI

Sopprimere l'articolo.

19.3

BUGNANO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Appello e ricorso per cassazione*). – 1. L'appello contro la sentenza di cui all'articolo 18 deve essere proposto con ricorso davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza.

2. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal deposito della stessa. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 3.

3. La corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

4. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

19.4

BUGNANO, PEDICA

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La sentenza che decide sul ricorso può essere impugnata davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dal deposito della sentenza, in deroga all'articolo 327 del codice di procedura civile.». *Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «reclamo» con la parola: «appello».*

19.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «*trenta giorni*» con le seguenti: «*novanta giorni*».

19.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «*trenta giorni*», con le seguenti: «*sessanta giorni*».

19.7

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «*se ricorrono gravi motivi*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 431 del codice di procedura civile*».

19.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «*dieci giorni*», con le seguenti: «*sette giorni*».

19.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 5, sostituire le parole: «*sessanta giorni*», con le seguenti: «*novanta giorni*».

19.10

BUGNANO, PEDICA

Al comma 5, primo periodo, le parole: «*dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore*» sono sostituite dalle seguenti: «*dal deposito della sentenza*».

19.0.1

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile)

1. All'articolo 614-bis del codice di procedura civile, al primo comma, sopprimere l'ultimo periodo».

Art. 20

20.1

TOFANI, SPADONI URBANI

Sopprimere l'articolo.

20.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 21

21.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

21.4

CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro.

2. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

21.2

CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e finale»

21.3

TOFANI, SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «*Gli articoli da 16 a 20 si applicano*», con le seguenti: «*L'articolo 16 si applica*».

21.0.1

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 30 è abrogato;
- b) all'articolo 31, i commi 9,10,11 e 13 sono abrogati;
- c) all'articolo 32, i commi 2, 3, 4, 5, e 6 sono abrogati;
- d) all'articolo 50, le parole da: "nonché abbia", a "precedentemente in essere," sono sostituite con le seguenti: "purchè il contratto sia stato a tempo pieno e indeterminato"».

21.0.2

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazione dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato».

21.0.3

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 1 è abrogato».

21.0.4

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 2 è abrogato».

21.0.5

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 3 è abrogato».

21.0.6

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 9 è abrogato».

21.0.7

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i commi 10 e 11 sono abrogati».

21.0.8

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro"».

21.0.9

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole da: "La clausola compromissoria" a: "tutti gli altri casi" sono sostituite dalle seguenti: "La clausola compromissoria, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova e comunque non prima che il rapporto di lavoro sia instaurato a tempo indeterminato"».

21.0.10

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria," sono abrogate;
- b) la parola: "eventuali" è abrogata».

21.0.11

[CARLINO](#), [PARDI](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2010 n. 103, dopo le parole: "le parti contrattuali", sono aggiunte le seguenti: ", senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,"».

21.0.12

[CARLINO](#), [PARDI](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010 n. 103, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatte salve le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro"».

21.0.13

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 11 è abrogato».

21.0.14

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 2 è abrogato».

21.0.15

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 3 è abrogato».

21.0.16

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 4 è abrogato».

21.0.17

[CARLINO](#), [PARDI](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 103, le lettere c) e d) sono abrogate».

21.0.18

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la lettera c) è abrogata».

21.0.19

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 5 è abrogato».

21.0.20

[CARLINO](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 6 è abrogato».

21.0.22

[CARLINO](#), [BELISARIO](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

21.0.23

Art. 21-bis.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 410. – *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)* – La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

Il primo comma non si applica:

- a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;
- b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-*quater*, commi terzo, quarto e quinto".

Art. 21-ter.

(Processo verbale di conciliazione)

1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 411. – *(Processo verbale di conciliazione)*. – Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto".

Art. 21-quater.

(Verbale di mancata conciliazione)

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412. – (*Verbale di mancata conciliazione*). – Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412-bis.1, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni, attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a norma dell'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative".

Art. 21-quinquies.

(Arbitrato facoltativo)

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 412-bis.1. – (*Arbitrato facoltativo*). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice".

Art. 21-sexies.

(Impugnazione del lodo arbitrale)

1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-ter. – (*Impugnazione del lodo arbitrale*). – Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412-bis.1, terzo comma.

L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo".

Art. 21-septies.

(Altre modalità di conciliazione)

1. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-quater. – (*Altre modalità di conciliazione*). – Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412".

Art. 21-octies.

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 412-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 412-*quinquies*. – *(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)*. – Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-*quater*, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412.1, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-*ter*".

Art. 21-novies.

(Modifica dei termini per le fasi processuali)

1. All'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma settimo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto".

Art. 21-decies.

(Domande in via riconvenzionale)

1. All'articolo 418 del codice di procedura civile, dopo il comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma".

Art. 21-undecies.

(Discussione della causa)

1. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.";

b) il terzo comma è abrogato;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo".

Art. 21-duodecies.

(Albo dei conciliatori)

1. Dopo l'articolo 146-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Art. 146-*ter*. – *(Albo dei conciliatori)*. – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-*quater*, comma primo, del codice.

I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia.

L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti".

Art. 21-terdecies.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 64-*bis*. – *(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)* – 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile".

Art. 21-quaterdecies.

(Esonero da responsabilità)

1. Dopo l'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 64-*ter*. – *(Esonero da responsabilità)* – 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa".

Art. 21-quinquiesdecies.

(Norma transitoria)

1. Per gli anni 2013 e 2014 gli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono a carico dello Stato.

2. Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'albo di cui all'articolo 146-*ter* delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all'articolo 146-*ter* delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 21-sexiesdecies.

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
 - b) articolo 410-*bis* del codice di procedura civile;
 - c) articoli 79, 82 e 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 412-*bis* del codice di procedura civile;
 - b) articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

21.0.24

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo comma, le parole: "a livello territoriale", sono sostituite con le seguenti: "su base nazionale";
 - b) al settimo comma, le parole: "il lavoratore può farsi assistere anche", sono sostituite con le seguenti: "il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche"».

21.0.25

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, al terzo comma, le parole: "a livello territoriale", sono sostituite con le seguenti: "su base nazionale"».

21.0.26

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, al settimo comma, le parole: "il lavoratore può farsi assistere anche", sono sostituite con le seguenti: "il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche"».

21.0.27

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, le parole: "e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari" sono abrogate».

21.0.28

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, dopo le parole: "l'eventuale richiesta di decidere secondo equità" inserire le seguenti: "limitatamente ai diritti disponibili e"».

21.0.29

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

All'articolo 412, quarto comma del codice di procedura civile, le parole da: "Sulle controversie" fino a: "con decreto" sono abrogate».

21.0.30

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-quater, primo comma, del codice di procedura civile, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà"».

21.0.31

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-quater, terzo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, le parole: "e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari" sono abrogate».

21.0.32

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-quater, terzo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "l'eventuale richiesta di decidere secondo equità" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai diritti disponibili e"».

21.0.33

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-quater, decimo comma, del codice di procedura civile, le parole da: "Sulle controversie" fino a: "con decreto" sono soppresse"».

Art. 22

22.1

CARLINO, BUGNANO, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpl» *inserire le seguenti:* «tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, *sostituire le parole:* «1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» *con le seguenti:* «2.719 milioni di euro per l'anno 2013, 3.921 milioni di euro per l'anno 2014, 3.501 milioni di euro per l'anno 2015, 3.482 milioni di euro per l'anno 2016, 3.038 milioni di euro per l'anno 2017, 3.142 milioni di euro per l'anno 2018, 3.148 milioni di euro per l'anno 2019, 3.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»;

e conseguentemente, al medesimo articolo 70, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 71.»;

e conseguentemente ancora, all'articolo 71, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento.".

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 5-*bis*, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.».

22.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «nonché i soci lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,».

22.3

DE ANGELIS

Al comma 2, dopo le parole: «legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «nonché i soci lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,».

22.4

SPADONI URBANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

Art. 23

23.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «*almeno due anni di assicurazione*» con le seguenti: «*un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni*».

23.2

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole «*per dimissioni*», inserire le seguenti: «*non per giusta causa*» e aggiungere infine le seguenti parole: «*, nonché i lavoratori licenziati per motivi disciplinari.*»

23.3

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché i casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto intervenga con la fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 42, comma 8, lettera b), ovvero all'articolo 52, comma 1, che saranno proporzionalmente ridotti per il periodo di percezione dell'indennità stessa».

23.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto intervenga con la fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 42, comma 8, lettera b), ovvero all'articolo 52, comma 1, che saranno proporzionalmente ridotti per il periodo di percezione dell'indennità stessa».

23.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché i casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto intervenga con la fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 42, comma 8, lettera b), ovvero all'articolo 52, comma 1, che saranno proporzionalmente ridotti per il periodo di percezione dell'indennità stessa».

Art. 24

24.1

SPADONI URBANI

Al comma 4, sostituire le parole «riduzione del 15 per cento» con le seguenti: «riduzione del 10 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

24.2

MONGIELLO, PASSONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi secondo le norme vigenti».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati nel limite massimo di 800 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-ter. 5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

24.3

CARLINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi secondo le norme vigenti».

24.4

POLI BORTONE, FLERES

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi secondo le norme vigenti».

24.5

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «i contributi figurativi» aggiungere le seguenti: «secondo le norme vigenti».

Art. 25

25.1

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «50 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

25.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

«1-bis. Al lavoratore destinatario dell'indennità di cui all'articolo 22 che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma».

25.3

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al lavoratore destinatario dell'indennità di cui all'articolo 22 che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma».

Art. 26

26.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'ottavo» con la seguente: «dal».

Conseguentemente, dopo la parola: «ovvero» sopprimere le seguenti: «dal giorno successivo».

26.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «tre mesi».

Art. 27

27.1

SPADONI URBANI

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Al fine di incentivare il lavoro autonomo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate misure, in via sperimentale, nei confronti dei lavoratori percettori dell'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge, che abbia avviato o che intenda avviare attività lavorativa in forma autonoma».

27.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «tre mesi».

27.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «due mesi».

Art. 28

28.1

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sostituire le parole: «è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI.» con le seguenti: «è liquidata una indennità di importo

calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento».

28.2

PASSONI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpl» *con le seguenti:* «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno» *con le seguenti:* «per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati nel limite massimo di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-ter.

5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

28.3

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-Aspl.» *con le seguenti:* «calcolata con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento.».

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,» *con le seguenti:* «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,».

28.4

CARLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpl.» *con le seguenti:* «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento.».

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,» *con le seguenti:* «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,».

28.5

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tre mensilità di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

1-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui all'articolo 36, comma 1, è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 1-bis.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2015, entro il limite di 800 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quinquies.

1-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: «finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28» con le seguenti: «finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 27 e all'articolo 28, comma 1».

28.6

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 2, sostituire le parole: «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno» con le seguenti: «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno».

Art. 29

29.1

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,».

29.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «anche per gli apprendisti».

29.3

ZANETTA

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Tali contributi saranno direttamente proporzionali ai fondi residui annuali di ciascun dispositivo».

29.4

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl, così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 14-ter. 14-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

29.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

b) *al comma 5, lettera b), dopo la parola:* «modificazioni», *sono inserite le seguenti:* «nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368».

Al comma 6 sostituire le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità», *con le seguenti:* «Nei limiti delle ultime dodici mensilità», *e al secondo periodo sostituire le parole:* «entro il termine di sei mesi» *con le seguenti:* «entro il termine di dodici mesi».

29.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

29.7

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

29.8

SPADONI URBANI, BIANCHI, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

29.9

MENARDI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

29.10

SCARABOSIO

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

29.11

SPADONI URBANI

Sopprimere i commi 4 e 5.

29.12

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «a carico del datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «che abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, inferiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato».

29.13

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «assenti», aggiungere, in fine, le seguenti: «o in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea»;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146».

29.14

SPADONI URBANI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «assenti», aggiungere, in fine, le seguenti: «o in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea»;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146».

29.15

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività che si concentrino in un determinato periodo dell'anno con carattere di discontinuità, ivi comprese le attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché in relazione a picchi di attività che si verifichino in occasione di periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese e dell'anno».

29.16

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 5, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;».

29.17

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché di quelle già individuate alla data di entrata in vigore della presente legge dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, lettera b), si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

29.18

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera b), dopo le parole: «Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525» inserire le seguenti: «nonché delle ulteriori attività stagionali individuate ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;

b) al comma 5, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».

29.19

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

29.20

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 5, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

29.21

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle ulteriori attività stagionali individuate ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;».

29.22

SPADONI URBANI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali;».

29.23

DE ECCHER

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».

29.24

SPADONI URBANI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, *valutando anche quanto sinora previsto dai contratti e accordi collettivi*;».

29.25

GIARETTA

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525», aggiungere le seguenti: «ovvero di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».

29.26

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.».

29.27

SPADONI URBANI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

29.28

ZANETTA

Al comma 5, lettera d), dopo la parola: «modificazioni», aggiungere le seguenti: «, nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

29.29

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 5, lettera d), dopo la parola: «modificazioni» inserire le seguenti: «nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

29.30

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, SBARBATI, D'ALIA, RUSSO, BRUNO

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

29.31

IZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276»;

2) *abrogare il comma 14.*

29.32

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

29.33

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuovi progetti o aperture».

29.34

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».

29.35

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».

29.36

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 5, aggiungere, infine la seguente lettera:

«d-bis) ai lavoratori assunti a termine per punte stagionali di attività».

29.37

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 6, sostituire le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» con le seguenti: «Nei limiti delle ultime dodici mensilità» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

29.38

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 6, sostituire le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» con le seguenti: «Nei limiti delle ultime dodici mensilità».

Conseguentemente, al secondo periodo dello stesso comma, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

29.39

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 6 sostituire le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» con le seguenti: «Nei limiti delle ultime dodici mensilità» e al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

29.40

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente».

29.41

SPADONI URBANI

Al comma 6, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o

aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente».

29.42

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni e da risoluzione consensuale, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta eccezione per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative che garantiscano la continuità occupazionale, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni».

29.43

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, DI STEFANO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER

A comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni e da risoluzione consensuale, fatta eccezione sia per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative che garantiscano la continuità occupazionale, sia per i licenziamenti per fine lavoro in edilizia, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni».

29.44

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Al comma 7, sostituire le parole: «per causa diversa dalle dimissioni» con le seguenti: «diversi da giusta causa o giustificato motivo soggettivo».

29.45

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «*diversa dalle dimissioni,*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».

29.46

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 7, dopo la parola: «*dimissioni*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».

29.47

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 7, dopo la parola: «*dimissioni*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».

29.48

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 7, dopo la parola: «*dimissioni*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».
- b) al comma 8, dopo la parola: «*dimissioni*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».

29.49

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 7, dopo le parole: «dalle dimissioni», inserire le seguenti: «non per giusta causa, dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,».

29.50

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 8.

29.51

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 8, dopo le parole: «dalle dimissioni» aggiungere le seguenti: «non per giusta causa» e dopo le parole: «dal recesso del lavoratore,» aggiungere le seguenti: «dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,».

29.52

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 8, dopo la parola: «*dimissioni*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».

29.53

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 8, dopo la parola: «*dimissioni*» aggiungere le seguenti: «*e da risoluzione consensuale*».

29.54

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 9, dopo le parole: «non è dovuto» inserire le seguenti: «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili nonché,».

29.55

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 9, dopo le parole: «non è dovuto» aggiungere le seguenti: «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, nonché,».

29.56

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 9, dopo le parole: «non è dovuto» aggiungere le seguenti: «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili nonché».

29.57

GHEDINI, PASSONI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 9, dopo le parole: «non è dovuto», aggiungere le seguenti: «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili nonché».

29.58

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 10.

29.59

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 10.

29.60

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 10.

29.61

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 10.

29.62

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 11, capoverso e-bis), sopprimere le parole: «*artigiani e non artigiani*», e l'ultimo periodo.

29.63

SPADONI URBANI

Al comma 11, lettera e-bis), dopo le parole: «*per gli apprendisti*», sopprimere le seguenti: «*artigiani e non artigiani*».

29.64

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 11, sostituire le parole: «*una contribuzione pari all'1,31 per cento*», con le seguenti: «*una contribuzione pari allo 0,20 per cento*».

29.65

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 11, capoverso e-bis), sostituire le parole: «*una contribuzione pari all'1,31 per cento*» con le seguenti: «*una contribuzione pari allo 0,20 per cento*».

29.66

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 11, sostituire le parole: «*una contribuzione pari all'1,31 per cento*», con le seguenti: «*una contribuzione pari allo 0,20 per cento*».

29.67

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 14.

29.68

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, SBARBATI, D'ALIA, RUSSO, BRUNO

Abrogare il comma 14 è.

Art. 30

30.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge».

30.2

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge».

30.3

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) mancata partecipazione a corsi di formazione per una maggior qualificazione e/o riqualificazione concertati con le parti sociali e organizzati da enti di formazione accreditati a regioni o province».

Art. 32

32.0.1

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2013 per i lavoratori licenziati da imprese non soggette alla CIGS e dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori licenziati da imprese soggette alla CIGS, al lavoratore destinatario dell'indennità di cui all'articolo 22 che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi

in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla al comma 1-quinquies.

1-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa"».

Art. 34

34.1

[SPADONI URBANI](#), [PONTONE](#), [BEVILACQUA](#), [DE ECCHER](#), [DI STEFANO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «2016» con la seguente: «2017».

34.2

[SPADONI URBANI](#), [PONTONE](#), [BEVILACQUA](#), [DE ECCHER](#), [DI STEFANO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Art. 35

35.1

[CARLINO](#), [BUGNANO](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «In via transitoria, per gli anni 2013-2014»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro»;

3) alla lettera e), sostituire le parole: «quattro mensilità» con le seguenti: «tre mensilità».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede, entro il limite di 150 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

35.3

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [BARBOLINI](#), [DONAGGIO](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare;

b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività

oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*quinquies*.

5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

35.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «15.000».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".».

35.5

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 2, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

35.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI
Sopprimere il comma 5.

35.7

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI
Sopprimere il comma 5

35.8

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BARBOLINI, DONAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via transitoria per gli anni 2013-2015, anche in considerazione del perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate nell'anno precedente presso la citata Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è ridotto da quattro a tre mesi e il limite di spesa di cui allo stesso comma 1 è incrementato di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale viene corrispondentemente ridotto».

Art. 36

36.1

MENARDI

Sopprimere l'articolo.

36.2

SACCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - 1. Con effetto dallo gennaio 2013 per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i quali l'obbligo contributivo gravi su un soggetto terzo le aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo sono rideterminate come nella Tabella A di cui all'Allegato n. 1 della presente legge.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma precedente per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo sono ridotte di 0,5 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per cento del reddito professionale non assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria. Nel caso in cui i medesimi soggetti risultino assicurati presso altre forme obbligatorie o pensionati le aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo sono incrementate di 1 punto percentuale per ogni anno fino a raggiungere l'aliquota del 24 per cento.

3. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 le parole: "i soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo".»

Tabella A

Anno	Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria pensionati
2013	28%	20,5%
2014	29%	23 %
2015	30%	25,5%
2016	31%	28 %
2017	32%	30,5%

2018 e seguenti	33%	33 %
-----------------	-----	------

36.3

AMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. – 1. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: "e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018" e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

2. Sono esclusi dagli aumenti di cui al comma 1, pertanto continueranno ad applicare l'aliquota del 27 per cento per gli anni 2014, 2016 e 2018, i professionisti privi di cassa previdenziale autonoma, iscritti nel Fondo di gestione separata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, valutati in euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

36.4

IGNAZIO MARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «e al secondo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, con esclusione dei titolari di borsa di studio, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018."».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

36.5

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sostituire le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017, al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «al 19 per cento a decorrere dall'anno 2014 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2016».

36.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sostituire le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017,

al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «al 19 per cento a decorrere dall'anno 2014 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2016».

36.7

SACCONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. Gli incrementi di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1-ter. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 le parole: "i soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"».

36.0.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:

indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

2. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 1, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

5. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

Art. 37

37.1

BOSONE

Al comma 1, dopo le parole: «specifici accordi governativi» aggiungere le seguenti: «con le Regioni e le Province».

37.2

FIRRARELLO

Al comma 1, dopo le parole: «specifici accordi governativi» aggiungere le seguenti: «con le Regioni e le Province».

37.3

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo le parole: «specifici accordi governativi» aggiungere le seguenti: «con le Regioni».

37.4

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo le parole: «la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità,» sopprimere le seguenti: «anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

37.5

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal del decreto legislativo n. 314 del 1997».

37.7

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7, nei limiti delle risorse annualmente assegnate con decreto del Ministro del lavoro d'intesa con la Conferenza unificata. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal del decreto legislativo n. 314 del 1997».

37.6

SPADONI URBANI

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Art. 38

38.0.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Aliquota di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini)

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.».

38.0.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Aliquota di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini)

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

38.0.3

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Aliquota di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini)

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

38.0.4

SBARBATI, D'ALIA

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Aliquota di finanziamento della cassa Integrazione Guadagni per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini)

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

38.0.5

CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Tutela dei lavoratori dello spettacolo)

1. Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.
2. Il numero 5 dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.
3. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: "120 contributi giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "60 contributi giornalieri"».

Art. 39

39.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

39.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire le parole "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" con le seguenti: "qualora la continuazione dell'attività sia stata disposta o non sia cessata"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 132 milioni di euro per l'anno 2016 e in 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

39.3

[SBARBATI, D'ALIA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire le parole "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" con le seguenti: "qualora la continuazione dell'attività sia stata disposta o non sia cessata"».

39.4

[POLI BORTONE, FLERES](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire le parole "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" con le seguenti: "qualora la continuazione dell'attività sia stata disposta o non sia cessata"».

Art. 40

40.1

[SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) imprese di pesca professionale a prescindere dal numero di dipendenti imbarcati, ivi comprese le cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.».

40.0.1

[CASTIGLIONE](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca marittima)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».

40.0.2

[SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Estensione CISOA al settore della pesca professionale)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del precedente comma 1».

40.0.3

[DE ANGELIS](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Estensione CISOA al settore della pesca professionale)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del precedente comma 1».

Art. 41

41.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso».

41.2

MARCO FILIPPI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "16. Per le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, e per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, la quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, si computa con esclusione dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo"».

41.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

1. Il presente articolo consente la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999,.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

41.0.2

VICARI, SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica dell'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, sono stabiliti tempi e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo».

Art. 42

42.1

POLI BORTONE, FLERES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali*). – 1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

2. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.

3. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.

4. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 2 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali istituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.

6. L'indennità di cui all'art. 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui all'articolo 43. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

7. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.

8. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità».

42.2

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali*). – 1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

2. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.

3. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.

4. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 2 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.
6. L'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui all'articolo 43. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
7. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.
8. I fondi costituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità».

42.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 42. - (*Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali*). – 1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
2. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.
3. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.
4. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 2 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.
6. L'indennità di cui all'art. 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui all'articolo 43. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,

nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

7. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.

8. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità».

42.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali*). – 1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

2. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo. L'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non può in ogni caso essere inferiore allo 0,20 per cento.

3. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da contrazione o sospensione dell'attività produttiva, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1.

4. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 2 sono escluse le imprese che contribuiscono in misura almeno equivalente ad enti bilaterali istituiti da accordi interconfederali ovvero da contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca anche una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione del reddito in caso di sospensione dal lavoro per contrazione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.

6. L'indennità di cui all'art. 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma primo del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale».

42.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «*più rappresentative a livello nazionale*» con le seguenti: «*più rappresentative a livello territoriale*».

42.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 5, dopo la parola: «*gestioni*», inserire la seguente: «*autonome*».

42.7

VICARI, SPADONI URBANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.».

42.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, SCARABOSIO, PONTONE, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere il comma 10.

42.9

ALLEGRI, BIANCHI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola presentate all'INPS, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono iscritti al Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa ed espressa volontà.».

42.0.1

GHEDINI, NEROZZI, ROLO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all'articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
 - a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
 - b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale, anche tenendo conto di quelle previste dall'articolo 46, comma 2;
 - c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
 - d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 42, comma 10;
 - e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la gestione dei fondi e per la loro contabilità; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.
4. L'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi

di solidarietà di cui sia articolo 42. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

42.0.2

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all'articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale, anche tenendo conto di quelle previste dall'articolo 46, comma 2;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 42, comma 10;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la gestione dei fondi e per la loro contabilità; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

Art. 43

43.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. - (Fondi di solidarietà residuali per l'integrazione salariale) – 1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'articolo 42 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.2

POLI BORTONE, FLERES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. - (Fondi di solidarietà residuali per l'integrazione salariale) – 1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'articolo 42 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.3

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. - (Fondi di solidarietà residuali per l'integrazione salariale). – 1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti

all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'articolo 42 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. - (*Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale*). – 1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi volti all'attivazione di un fondo bilaterale di solidarietà, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. Il fondo residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, garantisce una prestazione definita dal decreto interministeriale di cui al comma 1.

3. Alla gestione del fondo provvede un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 44

44.1

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere gli articoli 44, 45, 46 e 47.

44.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Sopprimere gli articoli 44, 45, 46 e 47.

44.3

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Sopprimere gli articoli 44, 45, 46 e 47.

44.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 45

45.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 46

46.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere l'articolo.

46.2

SPADONI URBANI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Art. 47

47.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 49

49.1

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «30 giugno 2016».

49.2

DONAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «30 giugno 2015».

Art. 50

50.1

SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

50.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

Art. 51

51.1

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

51.2

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato l'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».

51.0.1

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLO, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

51.0.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per introdurre forme di integrazione salariale strutturate, similari a quelle previste in favore dei lavoratori agricoli ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto o dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)».

51.0.3

DE ANGELIS

Dopo l'articolo 51, è aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per introdurre forme di integrazione salariale strutturate, similari a quelle previste in favore dei lavoratori agricoli ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto o dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)».

51.0.4

BLAZINA

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.";

b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.";

c) dopo il comma 476 è inserito il seguente comma:

"476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.";

d) il comma 477 è sostituito dal seguente:
 "477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 a) con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
 b) che fruiscono di agevolazioni pubbliche;
 c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al successivo comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.";

e) al comma 478, le parole "dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo" sono sostituite dalle seguenti "degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommato a tale parametro.";

f) il comma 479 è sostituito dal seguente:
 "479. L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
 a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
 b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
 c) morte o riconoscimento di *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.";

g) dopo il comma 479 è inserito il seguente:
 "479-bis. Le disposizioni di cui ai commi 475, 476, 477 e 478, come modificati dal presente articolo; si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate alla data di entrata in vigore della presente legge."».

51.0.5

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è sostituito dal seguente: "2-*ter*. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1°

aprile 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 3, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

Art. 52

52.1

BIANCHI, BEVILACQUA, DI STEFANO, SPADONI URBANI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavoratori che usufruiscono, da almeno 10 anni, delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 104 del 1992, ovvero che si dedicano al lavoro di cura e assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che siano in possesso dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, coinvolti nel programma di cui al comma 1, devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, negli otto anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro».

52.0.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incentivi alla ricollocazione dei lavoratori di età superiore a quaranta o a cinquanta anni)

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore a quaranta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno dodici mesi ovvero di età superiore a cinquanta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, nonché lavoratori o lavoratrici di età superiore a quaranta anni iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: ' In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui ' ».

52.0.2

DE ANGELIS

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi in favore di lavoratori esodati e in mobilità)

1. In considerazione dei cambiamenti sociali e delle norme introdotte con il presente disegno di legge, al fine di non generare alcuna soluzione della continuità delle prestazioni del reddito l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, viene così modificato:

- a) al comma 14 le parole: "nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell'autorizzazione:"
- b) al comma 14 punto a) sono soppresse le parole: "e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
- c) al comma 14 punto d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nonché ai lavoratori che, avendo risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano stati successivamente autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione";
- d) al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente punto f): "ai lavoratori che, in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, abbiano risolto il rapporto di lavoro, anche in data successiva al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell'accordo risulti da elementi certi e oggettivi, quali i verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti";
- e) al comma 15 sono soppresse le parole: "Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14"»

Art. 53

53.1

IZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sostituire le parole: «in somministrazione», con le seguenti: «anche a scopo di somministrazione».
- 2) al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «anche a scopo di somministrazione».

53.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «in somministrazione», con le seguenti: «anche a scopo di somministrazione».

53.3

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, SBARBATI, D'ALIA, RUSSO, BRUNO

Al comma 1, sostituire le parole: «*in somministrazione*», con le seguenti: «*anche a scopo di somministrazione*».

53.4

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: «in somministrazione» aggiungere le seguenti: «e di inserimento,»;*
- b) al comma 4 sopprimere la parola: «annualmente» e dopo le parole: «delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

53.5

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo le parole: «*in somministrazione*» inserire le seguenti: «*e di inserimento,»*.

53.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «*in somministrazione*» aggiungere le seguenti: «*e di inserimento,»*.

53.7

SPADONI URBANI

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al diciottesimo mese» con le seguenti: «fino al ventiquattresimo mese».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

53.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «*anche a scopo di somministrazione*».

53.9

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, SBARBATI, D'ALIA, RUSSO, BRUNO

Al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «*anche a scopo di somministrazione*».

53.10

SPADONI URBANI

Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo di diciotto mesi» con le seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

53.11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno diciotto mesi».

53.12

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4, sopprimere la parola: «*annualmente*».

53.13

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti: «con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

53.14

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 4 dopo le parole: «delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

53.15

SPADONI URBANI

Al comma 4, sostituire le parole: «*prive di un impiego regolarmente retribuito*» con le seguenti: «*disoccupate*».

53.16

SPADONI URBANI

Al comma 4, sostituire le parole: «*ventiquattro mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

53.0.1

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Divario retributivo di genere)

1. Con apposita intesa tra le parti sociali da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e programmate misure volte a conseguire entro il 31 dicembre 2016 il definitivo superamento per ciascun settore lavorativo del divario retributivo tra uomini e donne.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro provvede ad effettuare un monitoraggio del divario retributivo tra uomini e donne in ciascun settore lavorativo e a redigere un apposito rapporto.
3. Decorso inutilmente il termine di cui di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, adottato su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

53.0.2

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Misure per l'incentivazione dell'occupazione nelle regioni meridionali)

1. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, che assumono con contratti a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigrati per motivi di lavoro, sono esonerati, per la durata di ventiquattro mesi, dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico.
2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata dai datori di lavoro in alternativa al licenziamento dei lavoratori.
3. Sono fatte salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente.

Art. 54

54.0.1

CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"».

Art. 55

55.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI
Sopprimere l'articolo.

55.2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PIGNEDOLI, PINOTTI, ARMATO, BARBOLINI, MONGIELLO, CARLONI

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

«Art. 55. - (*Contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco*). – 1. Il presente articolo disciplina le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

4. Per contratto di lavoro, ai fini del presente articolo, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

5. I moduli di cui ai commi 2 e 3, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

6. Il decreto di cui al comma 5 definisce inoltre le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

7. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 5, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del citato comma 5.

8. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

9. Il datore di lavoro che abusi della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del

lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

55.3

CARLONI, CHIAROMONTE, MAZZUCONI, MAGISTRELLI, NEGRI, ADAMO, DONAGGIO, VITTORIA FRANCO, ARMATO, INCOSTANTE, ANTEZZA, FIORONI, SOLIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - *(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco).*

– 1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2, che gli sia stato trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta.

4. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore, nonché dal prestatore o dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro, nonché dai centri per l'impiego.

5. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

6. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

7. Con il decreto di cui ai commi 2 e 6 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

8. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 6, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3».

55.4

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - *(Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).* – 1. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

5. I moduli di cui i commi 3 e 4, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

- a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- b) la data di emissione;
- c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;
- d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;
- e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione; f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- g) la qualifica;
- h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;
- i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;
- l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;
- m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

6. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 5, è inviata per via

informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-ter dell'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

7. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181».

55.5

SBARBATI, D'ALIA

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

«Art. 55. - (*Disciplina delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto*). –

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile, in caso di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro, entro cinque giorni della cessazione del rapporto, è tenuto a comunicare al lavoratore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta estinzione del rapporto e l'atto o il fatto che l'ha determinata. In difetto il recesso o la risoluzione del contratto non sono validi.

2. Il lavoratore può revocare l'atto di recesso o l'accordo di risoluzione consensuale, anche se risultanti da fatti concludenti, dandone comunicazione per iscritto al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Il datore di lavoro è tenuto a riattivare il rapporto di lavoro e a reintegrare il lavoratore entro sette giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

3. La presente disciplina non si applica nei confronti dei lavoratori in prova, dei lavoratori di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, degli sportivi professionisti, dei lavoratori domestici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e dei lavoratori che rivestano la qualifica di dirigente».

55.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere i commi da 2 a 7.

55.7

SPADONI URBANI

Sostituire i commi da 2 a 7, con i seguenti:

«2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto ha validità solo se le stesse siano contenute su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego, e sottoscritte dal lavoratore in presenza di un soggetto preposto a questo fine dipendente di una di queste strutture.

2-bis. I moduli di cui al comma 2, predisposti secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

2-quater. I moduli di cui al comma 2 sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-bis, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 2-bis».

55.8

SPADONI URBANI

Sostituire i commi da 2 a 7 con il seguente:

«2. Il lavoratore o la lavoratrice presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego (preferibilmente quello territorialmente competente), che le acquisisce, e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata con il compito di consegnarle al datore di lavoro o al committente.».

55.9

GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, ARMATO, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, ROILO, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, le parole: «l'efficacia delle dimissioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2118 e 1372 del codice civile, la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d'opera o il prestatore d'opera, presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che le acquisisce e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata alla quale spetta consegnarle al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 2, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.»;

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

55.10

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «, ovvero presso le sedi degli Uffici della Consigliera di parità territoriale».

55.11

GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, ARMATO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, VITTORIA FRANCO, INCOSTANTE, PINOTTI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 2, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «la lavoratrice o il lavoratore», ovunque ricorrano, con le seguenti: «la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d'opera o il prestatore d'opera»;

al comma 4, dopo le parole: «datore di lavoro», inserire le seguenti: «, dalla datrice di lavoro o dal committente»;

al comma 5, sostituire le parole: «della lavoratrice o del lavoratore», con le seguenti: «della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera»;

al comma 5, sostituire le parole: «dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro», con le seguenti: «dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente»;

al comma 5, sostituire le parole: «alla lavoratrice o al lavoratore», con le seguenti: «alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera»;

al comma 6, sostituire le parole: «la lavoratrice o il lavoratore», con le seguenti: «la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d'opera o il prestatore d'opera»;

al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, alla datrice di lavoro o al committente »;

al comma 7, dopo le parole: «il datore di lavoro», inserire le seguenti: «, la datrice di lavoro o il committente»;

al comma 7, sostituire le parole: «alla lavoratrice o al lavoratore», con le seguenti: «alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera».

55.12

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 3.

55.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 3.

55.14

POLI BORTONE, FLERES

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero non effettui la contestazione di cui al comma 6.».

55.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero non effettui la contestazione di cui al comma 6.».

55.16

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

al comma 4, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

al comma 6, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, si applica la disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge».

55.17

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

al comma 4, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

al comma 6, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000.» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000 ad euro 50.000.»

55.18

CARLINO, PEDICA

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

alle parole: «Nell'ipotesi in cui», premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

55.19

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, MONGIELLO, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PIGNEDOLI, PINOTTI, ARMATO, BARBOLINI, CARLONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nei sette giorni di cui al comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso del lavoratore, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: «contestazione» con la seguente: «revoca».

55.20

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 5 le parole: «, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 3» sono soppresse.

55.21

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 5 la frase: «, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 3» è soppressa.

55.22

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 6, dopo la parola: «*offrendo*» inserire le seguenti parole: «*in forma scritta*».

55.23

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 6, ultima riga, dopo la parola: «*offrendo*» sono inserite le seguenti: «*in forma scritta*».

55.24

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sopprimere il comma 7.

55.25

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 7.

55.26

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, MONGIELLO, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PIGNEDOLI, PINOTTI, ARMATO, BARBOLINI, CARLONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e l'atto che le dispone è nullo.*».

55.27

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, si applica la disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge.».

55.28

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 8, primo periodo, le parole: «*da euro 5.000 ad euro 30.000.*» sono sostituite dalle seguenti: «*da euro 15.000 ad euro 50.000.*».

55.0.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e per collaborazione domestica)

1. Al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è elevato a 5.000 euro e l'importo stabilito dall'articolo 15, comma I, lettera *i-septies*), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è elevato a 3.000 euro.

2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

- a) di 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;
- b) di 10 punti percentuali, in presenza di due figli;
- c) di 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;
- d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n.211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

55.0.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Norme per favorire il lavoro a tempo parziale delle lavoratrici madri)

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

- a) 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;

- b) 10 punti percentuali, in presenza di due figli;
- c) 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;
- d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dalla data della stipula e fino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ordinarie ridotte:

- a) di 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;
- b) di 10 punti percentuali, in presenza di due figli;
- c) di 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;
- d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendono trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 3 *l-bis* dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

Art. 56

56.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 56. - *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).* – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2";

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - *(Congedo di paternità).* – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

- a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.
2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Art. 56-bis. - (*Indennità universale per maternità*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma».

56.2

SPADONI URBANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56. - (*Sostegno alla genitorialità*). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) al padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, spetta di diritto l'astensione dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;
b) è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1,

lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro. 2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione dei *voucher* di cui alla lettera b) del comma 1, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».

56.3

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta dei giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da contestuale dichiarazione della madre, se lavoratrice dipendente od autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre».

Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

56.4

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ARMATO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:

« il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

56.5

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «dei quali» fino a: «e il restante giorno».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo:

a) sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 350 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis): "a-bis) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno

2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa".».

56.6

[GHEDINI](#), [BLAZINA](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [ARMATO](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [BERTUZZI](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [DONAGGIO](#), [INCOSTANTE](#), [PINOTTI](#), [CRISTINA DE LUCA](#), [MONGIELLO](#), [CARLONI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «dei quali» fino a: «e il restante giorno».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

56.7

[GHEDINI](#), [BLAZINA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [DONAGGIO](#), [VITTORIA FRANCO](#), [INCOSTANTE](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [PINOTTI](#), [CARLONI](#), [MONGIELLO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre» con le seguenti: «un giorno durante il periodo di congedo obbligatorio della madre e in aggiunta ad esso, con il riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione, e i restanti due giorni al termine del suddetto periodo, purché non in coincidenza con il congedo parentale della madre di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

56.8

[VITTORIA FRANCO](#), [GHEDINI](#), [BLAZINA](#), [ADAMO](#), [ARMATO](#), [BERTUZZI](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [DONAGGIO](#), [INCOSTANTE](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [PINOTTI](#), [MONGIELLO](#), [CARLONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo:

a) *sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis).*

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa ciascun Ministero

previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

56.9

GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, BIONDELLI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, CARLONI, MONGIELLO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per la madre lavoratrice con figli fino a tre anni di età che dichiara, con apposita comunicazione preventiva all'INPS, la volontà di accedere al congedo parentale retribuito di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi, l'indennità di cui al medesimo articolo è determinata nel 60 per cento della retribuzione. Entro il periodo suddetto, è fatta salva la possibilità per la madre lavoratrice di recedere in ogni momento dal regime speciale di cui alla presente lettera, con conseguente ricalcolo del trattamento economico a valere sulle indennità relative ai periodi di congedo parentale in regime ordinario».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), si provvede, entro il limite di 50 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

56.10

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'acquisto di servizi di *baby-sitting*», sono sostituite dalle seguenti: «la fruizione di servizi per l'infanzia»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «,tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza» sono soppresse.

56.11

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), le parole: «l'acquisto di servizi di *baby-sitting*», sono sostituite dalle seguenti: «la fruizione di servizi per l'infanzia».*

56.12

BLAZINA, GHEDINI, ADAMO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, VITTORIA FRANCO, INCOSTANTE, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi di *baby-sitting*» inserire le seguenti: «e servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati».*

56.13

SBARBATI, D'ALIA

*Al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano tra i servizi di *baby-sitting* il servizio *Tagesmutter*/Mamme di giorno e gli altri servizi analoghi».*

56.14

GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».

56.15

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), le parole: «, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza», sono soppresse.

56.16

SPADONI URBANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) I fondi di cui al comma 1 possono inoltre finanziare iniziative di sostegno al reddito, anche in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 direttamente connesse ai piani formativi, concordati tra le parti"».

56.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni per garantire il minimo vitale per l'infanzia e l'indennità di maternità per le donne che non godano di analoghi trattamenti ad altro titolo)

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della procreazione. A tal fine promuove misure, anche economiche, atte a garantire l'accoglienza del nascituro ed il minimo vitale per i primi sei anni di vita.
2. Alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, è corrisposta una indennità di maternità di euro 700 mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita.
3. Al genitore, che separato legalmente sia affidatario unico del figlio minore ovvero al genitore con affidamento condiviso presso cui il minore risulti residente, titolare di un reddito inferiore ai 15.000 euro annui, è corrisposto un assegno mensile di euro 500 come minimo vitale per il bambino fino al compimento del sesto anno di vita. Il minimo vitale è comunque computato ed aggiornato sulla base del consumo pro capite medio calcolato su dati ISTAT nel Mezzogiorno.
4. L'indennità di maternità di cui al comma 5 è corrisposta da parte del comune di residenza dell'interessato a seguito di domanda da presentare a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza.
5. Alla domanda di cui al comma 4, redatta in carta libera, è allegato certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. È altresì allegata certificazione atta ad attestare le condizioni richieste dal comma 2.
6. L'indennità è corrisposta mensilmente a partire dai trenta giorni successivi alla data della domanda e, comunque, dai sessanta giorni precedenti la data presunta del parto.
7. Il minimo vitale per il bambino è corrisposto agli aventi diritto di cui al comma 3, da parte del comune di residenza degli interessati, a seguito di domanda in carta semplice da presentare a partire dal compimento del quarto mese di vita del bambino.
8. L'indennità e l'assegno, di cui ai commi 2 e 3, nelle medesime misure e nei termini ivi previsti, sono corrisposti anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione e, comunque, non oltre il compimento del sesto anno di età.
9. La domanda, in carta libera, è presentata dalla madre o dall'avente diritto al proprio comune di residenza entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ingresso del bambino. Ad essa è allegata certificazione atta ad attestare le condizioni di cui al comma 3.
10. L'indennità e l'assegno di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposti alla madre di figli minori o all'avente diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. La legge finanziaria prevede annualmente a favore dei comuni un contributo ordinario finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
12. In sede di prima applicazione del presente articolo, il contributo di cui al comma 2 è fissato con riferimento al numero dei parti e delle destinatarie dei trattamenti di cui al medesimo comma 2 registrato nel corso del secondo anno precedente a quello di trasferimento del contributo ordinario dallo Stato ai comuni, di cui al comma 11 del presente articolo.
13. Per gli anni successivi, i comuni presentano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione anagrafica comprovante l'effettivo numero delle nascite, delle adozioni e dei minori che rientrano nell'ambito di applicazione dei commi 2, 3, 8, 9 e 10, con indicazione delle somme corrisposte.
14. Il Ministro dell'interno definisce ogni anno la misura del contributo ordinario di cui al comma 11 sulla base dei dati pervenuti; contestualmente, per quanto riguarda gli esercizi precedenti, provvede altresì ai relativi conguagli».

56.0.2

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PINOTTI, ARMATO, BARBOLINI, MONGIELLO, CARLONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - *(Rapporto di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)*. – 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

56.0.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi a favore delle persone disabili in situazione di gravità)

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a realizzare il diritto ad attività occupazionali e educative dei soggetti disabili in situazione di gravità, residenti nel territorio di competenza.
2. In attuazione del principio della priorità dei programmi e degli interventi dei servizi pubblici, riconosciuto alle situazioni di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti ad inserire, nei rispettivi bilanci, gli stanziamenti necessari alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per soggetti disabili in situazione di gravità ed all'assunzione del relativo personale.
3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotti, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nell'apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

56.0.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 56 , aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure di sostegno alle famiglie con a carico figli disabili)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, sono soppresses le seguenti parole: ", a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore"».
2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotti, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nell'apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

56.0.5

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, MONGIELLO, CARLONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. L'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2012 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 3, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

56.0.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 56 a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.

797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata del 10 per cento in presenza di tre o più figli.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotti, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nell'apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

56.0.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Ai genitori separati o divorziati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuto, alternativamente, per ogni minore il diritto al prolungamento del congedo parentale, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a due anni, qualora i giorni di riposo loro spettanti non coincidano con il diritto di visita.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

Art. 57

57.1

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti,».

57.2

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge», aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi».

57.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge», aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi».

57.4

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge», aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi e gli apprendisti,».

57.5

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «i lavoratori occupati ai sensi della presente legge,» aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi,».

57.6

CARLINO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

b) alla lettera a) dopo la parola: «discipline» aggiungere le seguenti: «legislative e di regolamento»;

c) alla lettera b), dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

57.7

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 223 del 1991».

57.8

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: «discipline» aggiungere le seguenti: «legislative e di regolamento».

57.9

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8-quinquies», dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

57.10

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere"».

57.11

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere"».

57.12

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

"2-bis. In funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, della promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili, del sostegno alla mobilità geografica del lavoro, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, della promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e al fine della costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente, le Regioni promuovono, anche per le finalità di cui alla presente legge, un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2-ter. Con proprie disposizioni le Regioni regolamentano le modalità di individuazione, autorizzazione e accreditamento degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla collocazione e ricollocazione professionale, nonché delle modalità di collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego"».

57.13

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011».

57.14

RIZZOTTI, DE ECCHER, BEVILACQUA, BIANCHI, DI STEFANO, SPADONI URBANI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Tenuto conto della esigenza di razionalizzare il sistema di tutela assicurativa per i lavoratori esposti ai rischi di infortuni e malattie professionali anche per gli aspetti integrativi delle prestazioni indennitarie di base ed in attesa di procedere al compiuto riordino della normativa in materia, di cui al Testo unico n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di approvazione della presente legge, un decreto avente forza di legge ispirandosi – senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato – ai seguenti principi:

a) ricondurre tutte le provvidenze oggi previste dal Testo unico n. 1124 e da successive normative istitutive di Fondi per l'erogazione di prestazioni a soggetti invalidi del lavoro e loro superstiti in un unico contesto nell'ambito della normativa generali vigente in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) riconsiderare la funzione di ciascuno dei trattamenti ivi considerati al fine di pervenire ad un nuovo assetto degli interventi integrativi dell'assicurazione finalizzati alla erogazione di servizi conformi alle specifiche esigenze degli interessati, con previsione contestuale di modalità di verifica puntuale della efficacia degli interventi stessi;

c) raccordare, senza soluzione di continuità, detti trattamenti con gli interventi sanitari e di sostegno economico dell'Istituto al fine di valorizzare la funzione di presa in carico del lavoratore vittima di infortunio e malattia professionale, espressa dalle professionalità dell'Istituto e di organismi rappresentativi della categoria chiamati a collaborare per detta valorizzazione in ragione della loro maggiore rappresentatività;

- d) disciplinare la riconduzione nell'ambito della normativa generale del Fondo superstiti e del Fondo amianto, ferme restando, se del caso, le modalità di finanziamento e di gestione attualmente;
- e) prevedere il mantenimento *ad personam* delle prestazioni erogate a invalidi del lavoro in base alla normativa vigente all'atto della entrata in vigore del decreto salvi gli effetti di specifiche norme che ne condizionino la fruizione;
- f) prevedere, per riequilibrare il trattamento degli invalidi del lavoro ai fini dell'assunzione obbligatoria, che il grado minimo di invalidità dante titolo sia ridotto al 26 per cento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 246 del 2006 nel rimodulare i gradi di invalidità per il diritto a prestazioni alle più restrittive tabelle allegate al Testo unico n. 1124 del 1965;
- g) disciplinare, in particolare, le modalità con le quali INAIL – sulla base delle esperienze gestionali maturate per la prevenzione – possa gestire forme di incentivazione e sostegno economico-professionale per le imprese, e per gli interessati, al fine di agevolare il rientro dell'infortunato od invalido nell'occupazione di provenienza o altra confacente, grazie a adeguamenti ambientali o percorsi di aggiornamento/adeguamento professionali da fruire prima del reingresso in azienda o in attualità di servizio;
- h) prevedere, per l'obiettivo di cui alla precedente lettera g), che l'INAIL promuova – tramite un Comitato di gestione cui partecipino rappresentanti delle parti sociali e dell'associazione di invalidi del lavoro maggiormente rappresentativa, specifici percorsi di sostegno formativo e assistenziale per il rientro in azienda dei lavoratori infortunati, da finanziare con una quota parte del contributo versato all'INPS dalle imprese per il finanziamento dei fondi paritetici per la formazione continua di cui alla legge n. 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni».

57.0.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori studenti)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: "di formazione e lavoro" sono inserite le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato".
 2. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».
- Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:*
- «3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente: "31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
 - b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
 - c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
 - d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
 - e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
 - f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
 - g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
 - h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"».

58.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

58.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58-bis. – 1. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La perdita del posto di lavoro costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti"».

58.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58-bis. – 1. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso.».

58.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «*per un periodo non inferiore a sei mesi*» con le seguenti: «*per un periodo di durata pari alla validità del permesso di soggiorno*». Il restante periodo fino alla fine del comma è soppresso.

58.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al primo periodo, sostituire le parole: «*per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore*» con le seguenti: «*per un periodo non inferiore a 8 mesi*».

58.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al primo periodo, sostituire le parole: «*per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore*» con le seguenti: «*per un periodo non inferiore a 10 mesi*».

58.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «*ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore*».

58.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «*il termine di cui al primo periodo*» con le seguenti: «*il termine di cui al secondo periodo*».

58.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per favorire il reimpiego dei collaboratori parlamentari)

1. Al fine di favorire il reimpiego di coloro che prestano servizio presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica in qualità di collaboratori esterni dei singoli parlamentari o dei gruppi parlamentari, nonché al fine di facilitare l'eventuale scelta di un collaboratore da parte del parlamentare o del gruppo parlamentare, entro il 31 dicembre 2012 è istituito, presso ciascun ramo del Parlamento, a cura dell'Ufficio di Presidenza, l'Elenco dei collaboratori dei parlamentari e dei gruppi parlamentari, di seguito denominato "Elenco".

2. All'Elenco di cui al comma 1 possono iscriversi coloro che al 31 dicembre 2012 hanno maturato dieci anni continuativi di servizio presso il Parlamento in qualità di collaboratori di parlamentari o di collaboratori di gruppi parlamentari. I dieci anni di effettivo servizio sono calcolati a partire dalla data del rilascio del tesserino da parte del Servizio di Questura e del Cerimoniale.

3. Nell'Elenco è riportato il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo ed il recapito telefonico del collaboratore, nonché le mansioni svolte nell'ambito delle seguenti attività:

- a) legislativa;
- b) relazioni istituzionali;
- c) segreteria;
- d) comunicazione con gli organi di stampa.

4. I Parlamentari, qualora decidano di volersi avvalere delle specifiche professionalità nell'ambito delle attività di cui al comma 3, possono attingere dall'Elenco. In ogni caso, sia che attingano dall'Elenco che da altre fonti, tale scelta comporta la stipulazione di un contratto di lavoro, legato alla durata della legislatura, con trattamento economico mensile adeguato alle mansioni svolte dal collaboratore.

5. L'Elenco, ai fini della sua pubblicità, è inserito nella *home page* dei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché nelle varie postazioni elettroniche situate nei Palazzi del Parlamento. Il Servizio dell'Informatica provvede all'aggiornamento dei dati e la cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco avviene su richiesta del collaboratore iscritto».

58.0.2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti)

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;
- b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
- c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di *welfare* aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;
- d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
- e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
- f) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell'adesione dei singoli lavoratori interessati;
- g) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma del presente articolo possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;
- h) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di

associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.».

58.0.3

[GHEDINI](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Dopo l'**articolo 58**, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica all'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di esclusione dalla riduzione dei trattamenti pensionistici)

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "astensione obbligatoria" sono inserite le seguenti: "e facoltativa".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

58.0.4

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI STEFANO](#), [DE ECCHER](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'**articolo 58**, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inserire all'inizio le seguenti parole: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,"».

58.0.5

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo 58**, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Responsabilità solidale negli appalti)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inserire all'inizio le seguenti parole: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,"».

58.0.6

[NEROZZI](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [PASSONI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Dopo l'**articolo 58**, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di responsabilità solidale negli appalti)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, capoverso «2», i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del

patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali"».

58.0.7

PASSONI, MARCO FILIPPI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

58.0.8

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, comma 1, al primo periodo dopo le parole: "TFR maturando" sono inserite le seguenti: "nonché di ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili";

b) All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

"11. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare mediante il conferimento delle maggiorazioni retributive di cui al comma 1, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di detta forma pensionistica complementare".

c) All'articolo 11, comma 7, inserire la seguente lettera:

"c-bis) decorsi 2 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 20 per cento, per i casi cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 10 per cento".

d) All'articolo 11, comma 7, lettera d), le parole: "e c)" sono sostituite dalle parole: ", c) e c-bis)".

58.0.9

ALLEGRI, BIANCHI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimi retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

58.0.10

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

58.0.11

GERMONTANI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«58-bis.

1. In esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità provvede entro il 30 giugno 2012 all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 3 della suddetta legge 120 del 2011».

58.0.12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
 - a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
 - b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
 - c) all'analisi della capacità ricettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
 - d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
 - e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
 - f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.
3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Art. 59

59.1

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante intesa in Conferenza Stato-regioni ai sensi della legge 131 del 2003, articolo 8, comma 6, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego, di cui al decreto legislativo 181 del 2001».

59.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) azione di orientamento alle possibilità offerte dalla normativa nazionale e regionale in tema di auto impiego e lavoro autonomo, ivi compresa l'esistenza di fondi di garanzia per il microcredito a livello locale, regionale e nazionale anche sulla base di linee guida emanate dall'Ente nazionale per il Microcredito».

59.3

CARLINO, PEDICA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera c), il numero 2), è sostituito con il seguente:*

«2) la lettera c), è sostituita con la seguente:

"c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, in un luogo che non dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;"».

c) *alla lettera c) sopprimere il numero 3).*

59.4

CARLINO, PEDICA

All'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera c), dopo il numero 2), è inserito il seguente:*

«2-bis) alla lettera c), le parole: ", nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni." sono sostituite con le seguenti:", in un luogo che non dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;"».

c) *alla lettera c) sopprimere il numero 3).*

Art. 60

60.1

SPADONI URBANI

Sopprimere il comma 1.

60.2

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di premialità»;*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine i Centri per l'impiego hanno la facoltà di consorzarsi in convenzione con l'INPS per la gestione dei servizi e delle prestazioni ai cittadini».*

60.3

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'intesa di cui all'articolo 59, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 181 del 2000 di inserire nella base dati di cui al comma 2 i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori

sociali, secondo modalità definite nell'ambito del Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l'11 luglio 2002».

60.4

SPADONI URBANI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati».

Art. 61

61.1

SPADONI URBANI

Sopprimere il comma 1.

61.2

CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «resa dall'interessato» aggiungere le seguenti: «direttamente al Centro per l'impiego o».

61.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo le parole: «dall'interessato» inserire le seguenti: «in alternativa anche».

61.4

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In attuazione della cooperazione applicativa, il Tavolo tecnico SIL istituito in sede di Conferenza Unificata l'11 luglio 2002 stabilisce le modalità per lo scambio reciproco delle informazioni necessarie all'erogazione dei servizi e delle prestazioni».

Art. 62

62.1

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.»;*
- b) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o non vi partecipi regolarmente»;*
- c) al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del 20 per cento».*

62.2

SPADONI URBANI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o di inoccupazione».

62.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o inoccupazione».

62.4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) non accetti una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249.».

62.5

CARLINO, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del 20 per cento».

62.6

CARLINO

Al comma 3, dopo le parole: «non dista più di 50 chilometri dalla residenza» aggiungere le seguenti: «o dal domicilio».

62.7

SPADONI URBANI

Al comma 3, dopo le parole: «*non dista più di 50 chilometri dalla residenza*» aggiungere le seguenti: «*o dal domicilio*».

62.8

[ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «*che non dista più di 50 chilometri dalla residenza*» aggiungere le seguenti: «*o dal domicilio*».

Art. 63

63.1

[BOSONE](#)

Sopprimere l'articolo.

63.2

[CARLINO](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

63.3

[MORRA](#), [SPADONI URBANI](#), [BIANCHI](#), [FASANO](#), [PONTONE](#), [SCARABOSIO](#), [BONFRISCO](#)

Sopprimere l'articolo.

63.4

[SPADONI URBANI](#), [FIRRARELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

63.5

[PASSONI](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [GHEDINI](#), [NEROZZI](#), [DONAGGIO](#), [PINOTTI](#)

Sopprimere l'articolo.

63.0.1

[MAZZATORTA](#), [MARAVENTANO](#)

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Erogazione mensile del trattamento di fine rapporto)

A decorrere dal 1° giugno 2012, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti del settore privato, di cui all'articolo 2120 del codice civile, è erogato in quote mensili.

A decorrere dalla stessa data l'importo, corrispondente alla quota mensile, calcolata ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, è escluso dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, ed è riconosciuto ai lavoratori un incremento delle spese di produzione del reddito pari al 5 per cento».

63.0.2

[MAZZATORTA](#), [MARAVENTANO](#)

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Prestito del lavoro)

A decorrere dal 1° giugno 2012, ai datori di lavoro del settore privato che ne facciano richiesta, è messo a disposizione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un importo pari al 10 per cento delle retribuzioni complessive dagli stessi erogate nei sei mesi antecedenti la domanda. Tale importo è portato in compensazione nelle denunce periodiche, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle predette denunce periodiche verranno altresì compensati gli interessi sugli importi presi a prestito.

L'importo concedibile di cui al periodo precedente è soggetto a revisione semestrale, in relazione alla dinamica della base retributiva di riferimento.

Per le finalità di cui alle precedenti norme, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale può fare ricorso sia a fondi propri, sia a fondi ottenuti da banche d'affari, in competizione tra loro sul saggio di interesse.

L'erogazione del prestito è garantita, con le stesse modalità già previste per il trattamento di fine rapporto, dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1982, n. 297».

63.0.3

[MAZZATORTA](#), [MARAVENTANO](#)

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Previdenza integrativa)

A decorrere dal 1° giugno 2012, tutti i lavoratori iscritti ad una delle forme previdenziali amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale possono incrementare la propria posizione assicurativa su base volontaria, destinando alla gestione previdenziale, alla quale sono iscritti, ulteriori somme, nei limiti di un importo mensile massimo pari alla quota di cui al comma 1 della presente norma. Tali somme sono esenti da prelievo previdenziale e fiscale.

I versamenti assicurano ai contribuenti il diritto ad una pensione integrativa, calcolata con le stesse regole stabilite per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 1995, n. 335. Rimane in ogni caso salva per i lavoratori la possibilità di conferimento alle altre forme pensionistiche complementari di cui alle norme in vigore».

63.0.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e al cessionario/committente.

5-quater. Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedente comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-sexies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa".».

63.0.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1° gennaio 2011.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

63.0.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1° gennaio 2011».

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

63.0.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa,

adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale». A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1».

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

63.0.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle Province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale.

A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1».

63.0.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

*(Garanzia reale dello Stato per i mutui di giovani coppie
o nuclei familiari monogenitoriali)*

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di

ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.»

63.0.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi)

1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a euro 10.000, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a euro 30.000, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.
5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il regolamento di cui al comma 8 fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
6. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il regolamento di cui al comma 8.
7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
8. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
9. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le

dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.»

63.0.11

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione obbligatoria della
domanda di lavoro)

1. Le imprese, comprese anche le Agenzie autorizzate all'intermediazione, sono obbligate a rendere pubbliche le proprie domande di lavoro avvalendosi del portale Cliclavoro, nonché dei portali resi disponibili a questo scopo dalle Province, ferma restando ogni altra libera modalità di ricerca di lavoratori.
2. Nel caso in cui dall'incrocio tra le comunicazioni obbligatorie e le pubblicazioni sui canali pubblici si evidenzia il mancato adempimento alle disposizioni di cui al presente articolo, i datori decadono per 6 mensilità dai benefici discendenti da qualsiasi forma di assunzione incentivata. A tale scopo, i servizi provinciali per l'impiego, competenti alle verifiche anche a campione, inviano le segnalazioni degli inadempimenti all'INPS.»

63.0.12

BOSONE

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

1. Le imprese, comprese anche le Agenzie autorizzate all'intermediazione, sono obbligate a rendere pubbliche le proprie domande di lavoro avvalendosi del portale Cliclavoro, nonché dei portali resi disponibili a questo scopo dalle Province, ferma restando ogni altra libera modalità di ricerca di lavoratori.
2. Nel caso in cui dall'incrocio tra le comunicazioni obbligatorie e le pubblicazioni sui canali pubblici si evidenzia il mancato adempimento alle disposizioni di cui al presente articolo, i datori decadono per 6 mensilità dai benefici discendenti da qualsiasi forma di assunzione incentivata. A tale scopo, i servizi provinciali per l'impiego, competenti alle verifiche anche a campione, inviano le segnalazioni degli inadempimenti all'INPS.»

63.0.14

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I contributi versati ad associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.»

63.0.15

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

Gli articoli 23, 24 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

63.0.16

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è così sostituita:

"c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro."»

63.0.17

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

All'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Giustizia."»

63.0.18

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

All'art. 7, del Decreto Legge 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis). I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi.

Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.

In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse".»

63.0.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

All'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo sostituire le parole "in mobilità" con le seguenti: "dipendenti e/o pensionati.";

b) il comma 1 è così sostituito:

"1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:

a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);

c) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di previdenza private per le professioni intellettuali;

d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento;

e) al comma 1, dopo le parole: "di nuove imprese", inserire le seguenti: "o di nuove attività professionali";

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita IVA si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati.";

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Il comma 96 lettera a) numero 1) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è modificato come segue: "hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 50.000,00".»

Art. 64

64.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, all'articolo 71, comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «del 27,5 per cento» con le seguenti: «del 25 per cento»; nonché alla lettera b) sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 60 per cento».

64.2

GHEDINI, PASSONI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, DONAGGIO, PINOTTI

Sopprimere il comma 1.

64.3

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, PORETTI

Sopprimere il comma 1.

64.4

SPADONI URBANI

Sopprimere il comma 1.

64.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 1.

Art. 65

65.1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di garantire il governo unitario delle politiche attive del lavoro, con particolare riguardo alla organizzazione ed alle funzioni dei servizi per l'impiego, nell'esercizio della delega di cui

all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, il Governo, mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, deferisce, entro il 31 dicembre 2013, natura e caratteristiche dei nuovi servizi per l'impiego, nell'ambito dei seguenti obiettivi:

a) la costituzione di una Agenzia nazionale per il lavoro, partecipata dalle Regioni a cui collegare le strutture delle Regioni che erogano i servizi per l'impiego; la costituzione dell'Agenzia comporterà l'incorporazione entro 12 mesi di Italia Lavoro e Isfol;

b) la ridefinizione dei compiti dei servizi per l'impiego e in particolare dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, l'individuazione di parametri di qualità del servizio a cui si dovranno attenere per garantire in tutte le regioni il raggiungimento dei livelli essenziali previsti, le modalità del loro trasferimento alle regioni o ad apposita agenzia regionale;

c) il collegamento dei sistemi informativi del lavoro delle Regioni, della banca dati di cui al comma 2 dell'articolo 60 della presente legge, e di ogni altra banca dati utile al perseguimento delle politiche attive del lavoro e della erogazione dei sussidi a favore dei lavoratori».

65.2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*al comma 30, alinea,*» aggiungere le seguenti: «*e al comma 81, alinea,*».

65.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* al comma 30, le parole: "in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131"».

65.4

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* al comma 30 sostituire le parole da: "in conformità all'articolo 117 della Costituzione" a "norme di attuazione" con le seguenti: "mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003».

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

65.5

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «a)», dopo le parole: «politiche attive» aggiungere le seguenti: «volte a favorire e promuovere nuovo lavoro imprenditoriale, autonomo e cooperativo, in particolare nei servizi».

65.6

CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

65.7

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «e-bis)» con il seguente: «e-bis) incentivazione e sostegno alla ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali».

65.8

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera c), al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sviluppo, attraverso l'orientamento scolastico e professionale, della formazione tecnica e scientifica delle giovani donne».

65.9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso e-quater) con il seguente: «*apprendimento permanente dei lavoratori*».

65.10

BOSONE

Al comma 1, lettera c), dopo la lettera e-sexies) aggiungere la seguente:

«e-septies) definizione, previa intesa con Regioni e Province, di uniformi standard di servizio attraverso cui garantire le prestazioni dei Servizi per l'Impiego sull'intero territorio nazionale».

65.11

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), dopo la lettera e-sexies), inserire la seguente:

«e-septies) definizione, previa intesa con Regioni e Province, di uniformi standard di servizio attraverso cui garantire le prestazioni dei Servizi per l'Impiego sull'intero territorio nazionale».

65.12

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera c), dopo la lettera e-sexies), aggiungere la seguente:

«e-septies) specializzazione delle missioni di ciascun Ente coinvolto nei servizi per l'impiego anche tramite il coinvolgimento delle camere di commercio».

65.13

BOSONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 90 sostituire le parole "della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con "della Conferenza Unificata"».

65.14

FIRRARELLO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 90 sostituire le parole: "della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "della Conferenza Unificata"».

65.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Libertà contrattuale nei settori liberalizzati)

1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale, o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. »

Art. 66

66.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere il Capo VII.

66.2

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere gli articoli 66, 67, 68 e 69.

66.3

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Sopprimere gli articoli 66, 67, 68 e 69.

66.4

SACCONI

Sopprimere l'articolo

66.5

BOSONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali» con le seguenti: «Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso intesa in Conferenza Unificata».

66.6

FIRRARELLO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali» con le seguenti: «Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso intesa in Conferenza Unificata».

66.7

SPADONI URBANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le Regioni e le autonomie locali» con le seguenti: «attraverso intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 131 del 2003».

66.8

CARLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le Regioni e le autonomie locali» con le seguenti: «attraverso intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si attua nel sistema nazionale» aggiungere le seguenti: «e regionale».*

c) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

66.9

SPADONI URBANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «*autonomie locali*» aggiungere le seguenti «*e funzionali*».

66.10

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «*da documentare*» fino a: «*informativa unica*».

66.11

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sopprimere le parole da: «da documentare» fino alla fine;*

b) *Al comma 2, la lettera d) è soppressa;*

c) *Al comma 3, sostituire le parole da: «del privato sociale» a «all'articolo 68, comma 1, lettera e)» con le seguenti: «del privato sociale nonché nelle imprese secondo quanto previsto dalla contrattazione tra le parti sociali ai vari livelli».*

66.12

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere le parole da: «*da documentare*» fino alla fine.

66.13

SPADONI URBANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «*si attua nel sistema nazionale*» aggiungere le seguenti: «*e regionale*».

66.14

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, dopo le parole: «*sistema nazionale*» aggiungere le seguenti: «*e regionale*».

66.15

SPADONI URBANI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

66.16

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 2, eliminare l'ultimo periodo.

66.17

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

66.18

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

66.19

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale nelle imprese secondo quanto previsto dalla contrattazione tra le parti sociali ai vari livelli».

66.20

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «*del volontariato*» aggiungere le seguenti: «*, del servizio civile nazionale*».

66.21

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 3, sostituire le parole: «privato sociale e» con le seguenti: «privato sociale nonché» e sostituire le parole: «imprese che corrispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e)» con le seguenti: «imprese secondo quanto previsto dalla contrattazione tra le parti sociali ai vari livelli».

66.22

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «e nelle imprese che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e).» con le seguenti: «nonché nelle imprese secondo quanto previsto dalla contrattazione tra le parti sociali ai vari livelli».

Art. 67

67.1

CARLINO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole da: «Ai fini di cui all'articolo 66» fino a: «e le autonomie locali» con le seguenti: «Ai fini di cui all'articolo 66, con intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, nel confronto con le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la costruzione, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia, di sistemi integrati territoriali dei servizi di istruzione, formazione e lavoro»;
- b) al terzo periodo, sostituire le parole da: «I relativi piani di intervento» fino a: «per quelle riguardanti», con le seguenti: «In tale contesto verrà data priorità ad azioni riguardanti».

67.2

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini di cui all'articolo 66» fino a: «e le autonomie locali» con le seguenti: «Ai fini di cui all'articolo 66, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 2003, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, nel confronto con le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la costruzione, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia, di sistemi integrati territoriali dei servizi di istruzione, formazione e lavoro».

67.3

CARLINO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «sentito il Ministro per lo sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

b) la lettera b), è sostituita con la seguente:

«b) definizione di *standard* nazionali e procedure per la certificazione delle competenze con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute, attraverso l'identificazione di una metrica e di metodologie uniformi»;

c) la lettera c), è sostituita con la seguente:

«c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e universitaria, da effettuare in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale»;

d) alla lettera e), dopo le parole: «di procedure per l'accreditamento», aggiungere le seguenti: «e/o l'autorizzazione»;

e) sopprimere la lettera f).

67.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono definite, nel confronto con le parti sociali, linee guida» con le seguenti: «sono definiti, nel confronto con le parti sociali, indirizzi nel rispetto delle competenze delle Regioni».

67.5

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "sono definite, nel confronto con le parti sociali, linee guida" con le seguenti: "sono definiti, nel confronto con le parti sociali, indirizzi, nel rispetto delle competenze delle Regioni»;

b) dopo la parola: "locali" inserire: "e le parti sociali del territorio";

c) dopo le parole: "sistemi integrati territoriali" aggiungere le seguenti: "che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro";

d) sostituire le parole da: "Tali sistemi" a: "con priorità per quelle riguardanti:" con le seguenti: "Tali sistemi prevedono una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti:";

e) alla lettera a), sopprimere le parole: "ed informale";

f) sopprimere la lettera b);

2. Al comma 2, dopo la parola: "università" aggiungere le seguenti: "e le imprese".

67.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire le parole: «*linee guida*» con le seguenti: «*indirizzi, nel rispetto delle competenze delle Regioni,*».

67.7

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sostituire le parole: «*linee guida*» con: «*indirizzi*» ed esplicitare: «*nel rispetto delle competenze delle Regioni*».

67.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo le parole: «*autonomie locali*», aggiungere le seguenti: «*e le parti sociali del territorio*».

67.9

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo la parola: «*locali*» inserire le seguenti: «*e le parti sociali del territorio*».

67.10

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo le parole: «*autonomie locali*» aggiungere le seguenti: «*e funzionali*».

67.11

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «*autonomie locali*» inserire le seguenti: «*e le parti sociali del territorio*».

67.12

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo le parole: «*sistemi integrati territoriali*» aggiungere le seguenti: «*che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro*».

67.14

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, dopo le parole: «*sistemi integrati territoriali*» aggiungere le seguenti: «*che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro*».

67.15

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1 dopo le parole: «*in modo condiviso con le regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali*» aggiungere le seguenti: «*di servizi di istruzione, formazione e lavoro*».

67.16

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo fino a: «*per quelle riguardanti*» con le seguenti parole: «*Tali sistemi prevedono una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti*».

67.17

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1 dopo le parole: «*tali sistemi*» aggiungere le seguenti: «*prevedono una pluralità di azioni*».

67.18

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere le parole da: «*sono caratterizzati*» fino alle parole: «*soggetti privati*».

67.19

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DE ECCHER, DI STEFANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «*sono caratterizzati*» fino a: «*privati*», con le seguenti: «*prevedono*».

67.20

SPADONI URBANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «*I relativi piani di intervento*» fino a: «*per quelle riguardanti*» con le seguenti: «*In tale contesto verrà data priorità ad azioni riguardanti*».

67.21

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, lettera a), eliminare la parola: «*ed informale*».

67.22

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «*ed informale*».

67.23

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

67.24

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

67.25

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 2, dopo la parola: «*università*» inserire le parole: «*e imprese*».

67.26

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «*università*» aggiungere le seguenti: «*e le imprese*».

67.27

SPADONI URBANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: Le linee guida, emanate ai sensi del comma 1, individuano le competenze non formali e informali, quando possono dirsi acquisite, da chi e come vengono certificate. Le linee guida, prevedono il coinvolgimento ed il ruolo, nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi integrati territoriali di cui al comma 1, delle imprese e delle associazioni aventi finalità di alto valore sociale. Anche alle imprese ed alle associazioni di cui al presente comma è riconosciuta la facoltà di certificare le competenze acquisite dal lavoratore o dal socio, individuate nelle linee guida».

67.28

SPADONI URBANI

Sopprimere il comma 3.

Art. 68**68.1**

SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI

Sopprimere gli articoli 68 e 69.

68.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere l'articolo.

68.3

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere l'articolo.

68.4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. L'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, insieme alla certificazione delle competenze di cui all'articolo 69, consentono ai cittadini ed ai lavoratori il riconoscimento dei saperi acquisiti, anche a distanza. La validazione è effettuata nel rispetto delle

scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell'accesso ad ulteriori occasioni formative e professionali. La validazione dell'apprendimento non formale ed informale deve essere ispirata a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori.»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previo Accordo in Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di *standard* nazionali di servizio per l'individuazione e la validazione dell'apprendimento non formale e informale in coerenza e raccordo con il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze di cui al successivo articolo 69;

b) definizione di un sistema di ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria e dell'istruzione e formazione professionale, da effettuare in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;

c) definizione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 66, comma 3;

d) definizione di procedure per l'accreditamento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all'articolo 69, per l'abilitazione al servizio di individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative attestazioni;

e) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali, anche ai fini della individuazione e della validazione degli apprendimenti non formali e informali.».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «*e certificazione delle competenze*».

68.5

SPADONI URBANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentito il Ministro per lo sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato, Regioni e province autonome di cui all'art. 8, comma 6 della legge 131 del 2003».

68.6

FIRRARELLO

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «*sentito il Ministro per lo sviluppo economico*» aggiungere le seguenti: «*d'intesa con la Conferenza Unificata*».

68.7

BOSONE

Al comma 1, dopo le parole: «*sentito il Ministro per lo sviluppo economico,*» aggiungere le seguenti: «*d'intesa con la Conferenza Unificata,*».

68.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, dopo le parole: «norme generali» inserire le seguenti: «nell'ambito dell'Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale».

68.9

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire le parole: «l'individuazione» con le seguenti: «il riconoscimento». Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «*individuazione*» con la seguente: «*riconoscimento*».

68.10

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «*anche a distanza*».

68.11

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*dell'accesso*» aggiungere le seguenti: «*nel mercato del lavoro e delle professioni*;».

68.12

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione di *standard* nazionali per la certificazione delle competenze, con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute;».

68.13

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*certificazione delle competenze*», aggiungere le seguenti: «*anche attraverso l'esperienza delle Camere di commercio*,».

68.14

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «*ivi incluse*» a: «*apprendistato*».

68.15

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «*da predisporre*» a: «*dell'istruzione scolastica*».

68.16

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «*dell'istruzione scolastica e universitaria*», con le seguenti: «*istruzione e formazione professionale, e universitaria*».

68.17

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «*procedure e*».

68.18

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

68.19

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «*di procedure per l'accreditamento*» aggiungere le seguenti: «*e l'autorizzazione*».

68.20

SPADONI URBANI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Art. 69

69.1

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere l'articolo.

69.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER
Sopprimere l'articolo.

69.3

CARLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "sistema pubblico" sopprimere la parola "nazionale";
- b) al comma 4, dopo le parole "da un soggetto accreditato" aggiungere le seguenti: "e/o autorizzato";
- c) sopprimere il comma 5;
- d) al comma 6, sostituire le parole: "definite in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," con le seguenti: "definite con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

69.4

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo le parole «*sistema pubblico*» sopprimere la seguente: «*nazionale*».

69.5

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo le parole: «*territorio nazionale*» aggiungere le seguenti: «*e si avvale del sistema delle camere di commercio,*».

69.6

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 2, sostituire le parole: «*articolo 1*» con le seguenti: «*comma 1*».

69.7

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «*un atto pubblico*».

69.8

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «*soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui all'articolo 66, comma 1*».

69.9

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme di conoscenze, abilità e capacità personali utilizzabili in contesti di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale, esercitabili con un determinato grado di autonomia e responsabilità.»

69.10

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, dopo le parole: «*previa apposita procedura di validazione*» aggiungere le seguenti: «*nel caso*».

69.11

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO,
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 4, sostituire le parole: «*da un ente pubblico*» fino a fine periodo, con le seguenti: «*da un soggetto accreditato*.»

69.12

SPADONI URBANI

Al comma 4, dopo le parole: «*da un soggetto accreditato*» aggiungere le seguenti: «*o autorizzato*».

69.13

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere il comma 5.

69.14

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 5, sostituire le parole da: «, intese quali *standard* definiti a livello nazionale» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «e a profili regionali, definiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1

69.15

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutti gli *standard* delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del presente articolo sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale e regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in una base dati nazionale pubblica telematica.»

69.16

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 6, sostituire le parole da: «Con linee guida» fino alle parole: «Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione» con le seguenti: «Con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo 68, comma 2».

69.17

SPADONI URBANI

Al comma 6, sostituire le parole da: «definite in sede di Conferenza Unificata» a «n. 281» con le seguenti: «definite con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni di cui all'articolo 8, comma 6 della legge 131 del 2003».

69.18

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al Comma 6, dopo le parole: «la semplificazione», aggiungere le seguenti: «attraverso il confronto con le parti sociali».

69.19

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Sopprimere il comma 7.

69.20

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Il sistema pubblico nazionale di».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Certificazione delle competenze».

69.0.1

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 69 aggiungere i seguenti:

«Capo VII-bis.

STATISTICHE DI GENERE

Art. 69-bis.

(Informazione statistica ufficiale)

1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel Programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il sistema statistico nazionale anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle Amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 69-ter.

(Aree di indagine)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro aree tematiche:

- a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
- b) conciliazione tra tempi di vita e lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;
- c) partecipazione sociale e politica;
- d) presenza di donne e uomini nei luoghi decisionali;
- e) salute e stili di vita;
- f) fecondità e natalità;
- g) criminalità;
- h) violenze;
- i) reddito e povertà;
- l) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 5 settembre 1989 n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 69-bis e del primo comma del presente articolo.

Art. 69-quater.

(Comitato consultivo per le statistiche di genere)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità – il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;
- b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie ed indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;
- c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale;
- d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere proponendone le necessarie modifiche;
- e) formula suggerimenti e proposte finalizzate all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro aree tematiche previste all'articolo 69-ter.

4. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità – che lo presiede; da due rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica e da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.

5. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.

6. Su proposta del Viceministro con delega alle Pari opportunità, il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce con proprio decreto, la designazione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.

Art. 69-quinquies.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis: "Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, e dell'Istruzione, Università e Ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive nel quadro del documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e

successive modificazioni, con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne e per età"».

69.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 69-bis

(Salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria»;

b) all'articolo 29, comma 5, eliminare le parole «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,»

c) all'articolo 37, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato»;

d) all'articolo 52, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi".

e) all'articolo 73, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa consultazione delle parti sociali".

69.0.3

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

(Responsabilità solidale negli appalti)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inserire all'inizio le seguenti parole:

«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,».

69.0.4

LADU, SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto. In via transitoria le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo se proposte entro il 15 settembre 2000; superato tale termine anche queste controversie potranno essere instaurate avanti il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tutti i casi i diritti si estinguono per prescrizione entro i termini previsti dall'articolo 2946 del codice civile"».

69.0.5

MANTOVANI

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

69.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, SPADONI URBANI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «La direzione» aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 2016,»; e dopo le parole: «della farmacia privata» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quella rurale sussidiata».

69.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, SPADONI URBANI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole "della farmacia privata" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

69.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, SPADONI URBANI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, MORRA, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sopprimere le parole ", di età non superiore ai 40 anni,"».

Art. 70

70.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è soppresso il secondo periodo. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"».

Art. 71

71.1

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere i commi 1 e 2.

71.2

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

71.3

BALDASSARRI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali.

2. A quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

71.4

MORRA, SPADONI URBANI, BIANCHI, FASANO, PONTONE, SCARABOSIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, DE ECCHER, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

71.5

POLI BORTONE, FLERES

Sopprimere il comma 3.

71.6

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: "locazione" inserire i seguenti periodi: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.».

71.7

SCARABOSIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "forfettariamente del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese effettivamente sostenute e pagate, documentate dal rendiconto condominiale o, ove non previsto, da documentazione contabile. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013».

71.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è soppresso il secondo periodo. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013».

71.9

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione».

71.0.1

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art.71-bis

*(Disposizioni per il sostegno delle piccole e medie imprese
del Mezzogiorno nei rapporti con il sistema del credito)*

1. Le piccole e medie imprese (PMI) operanti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal considerando 17 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono consolidare, in sintonia con le norme comunitarie, le proprie passività a breve con il sistema bancario, utilizzando le agevolazioni previste dalla presente legge.
2. I soggetti beneficiari possono avvalersi di un piano di consolidamento della durata massima di sette anni, con preammortamento massimo di due anni, ad un tasso di interesse non superiore al tasso euribor a tre mesi, maggiorato di uno *spread* pari ad un punto percentuale.
3. Le imprese beneficiarie possono richiedere un contributo in conto interessi pari all'ammontare dello *spread* applicato al consolidamento.
4. Lo Stato promuove la sottoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una convenzione tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le banche operanti nelle regioni dell'obiettivo di cui al considerando 17 del citato regolamento (CE) n. 1083 del 2006 per applicare le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. È istituito, per assicurare la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, un fondo rotativo, denominato «Fondo di garanzia per le PMI meridionali», con dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4, sono disciplinati i tempi e le modalità delle agevolazioni di cui al presente articolo».

Tit.1

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire il titolo con il seguente: «Nuove disposizioni in materia di lavoro».

Tit.2

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al titolo, sopprimere le seguenti parole: «in una prospettiva di crescita».

